

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

L'assicurazione della mobilia domestica combinata PRISMA Flex

Edizione 2019

Indice

Disposizioni comuni	6
1. Base del contratto	6
2. Inizio e durata dell'assicurazione	6
3. Fornitori di prestazioni	6
4. Revisioni unilaterali del contratto	6
5. Disdetta in caso di sinistro	6
6. Pagamento dei premi	6
7. Rimborso dei premi	6
8. Tasse	6
9. Obblighi e diligenza da osservare	7
10. Cambiamento di proprietario	7
11. Comunicazioni	7
12. Foro	7
13. Disposizioni legali complementari	7
14. Accettazione senza riserve della polizza	7
15. Protezione dei dati	7
16. Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	7
 Disposizioni comuni di protezione giuridica	 8
17. Validità temporale	8
18. Prestazioni assicurate	8
19. Limitazioni delle prestazioni	8
20. Liquidazione economica del caso	8
21. Casi riconducibili a un medesimo evento	8
22. Procedura in caso di sinistro	8

Assicurazione della mobilia domestica	9
A. Estensione dell'assicurazione	9
A1 Quali sono le cose e spese assicurate?	9
A2 Dove è valevole l'assicurazione?	10
A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?	10
A4 Quali sono le prestazioni assicurate?	12
B. Sinistro	13
B1 Che fare?	13
B2 Come sono determinati il danno e l'indennità?	13
B3 Quando è ridotta l'indennità?	14
B4 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?	15
B5 Quando è esigibile l'indennità?	15
C. Home Assistance	15
C1 Quali sono le prestazioni assicurate?	15
C2 Quali sono le restrizioni e le esclusioni di copertura?	17
D. Protezione giuridica nel diritto contrattuale	18
D1 Persone assicurate	18
D2 Validità territoriale	18
D3 Somma di assicurazione	18
D4 Copertura nel diritto contrattuale	18
D5 Limitazioni della copertura	18
Assicurazione responsabilit� civ� di privati	19
A. Estensione dell'assicurazione	19
A1 Qual � l'oggetto dell'assicurazione?	19
A2 Quali sono i danni assicurati?	19
A3 Chi � assicurato?	19
A4 Cosa s'intende con copertura previdenziale?	19
A5 Quali sono le prestazioni della Compagnia?	20
A6 Dove e quando � valevole l'assicurazione?	20
A7 In che qualit� siete assicurati?	20
A8 Quali sono i rischi assicurati soltanto in virt� di una convenzione particolare?	23
A9 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa?	24
B. Sinistro	25
B1 Quali obblighi incombono agli assicurati?	25
B2 Cosa si deve fare in caso di sinistro?	25
B3 Cosa si deve osservare in caso di sinistro?	25
C. Protezione giuridica nel diritto penale	25
C1 Persone assicurate	25
C2 Validit� territoriale	25
C3 Somma di assicurazione	25
C4 Copertura nel diritto penale	25
C5 Limitazioni della copertura	25

IT Assistance	26
A. Presentazione generale dell'assistenza informatica	26
B. Definizioni	26
B1. I servizi d'assistenza informatica	26
B2. Hardware	26
B3. Software	26
B4. Diritto ai servizi d'assistenza informatica	26
C. Validità	26
D. Tutela dei dati	27
E. Servizi forniti	27
E1. IT Assistance remota (supporto telefonico, via mail o mediante sessione di assistenza remota)	27
E2. Salvataggio on line dei dati	27
E3. Sicurezza informatica (Cyber Security)	27
F. Clausole di responsabilità generali	28
G. Condizioni generali e limitazioni dei servizi	28
H. Obbligo di denuncia	28
Assicurazione dei bagagli	29
A. Estensione dell'assicurazione	29
A1 Quali sono le cose assicurate?	29
A2 Dove è valevole l'assicurazione?	29
A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?	29
A4 Quali sono le prestazioni assicurate?	29
B. Sinistro	30
B1 Che fare?	30
Assicurazione di oggetti di valore in proprietà privata	30
A. Estensione dell'assicurazione	30
A1 Quali sono gli oggetti assicurati?	30
A2 Dove è valevole l'assicurazione?	30
A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?	30
A4 Quali sono le prestazioni assicurate?	31
B. Sinistro	31
B1 Che fare?	31
B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?	31
B3 Come si svolge la procedura peritale?	31
B4 Quando viene ridotta l'indennità?	31
B5 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?	32
B6 Quando è esigibile l'indennità?	32
B7 Le cose rubate vengono recuperate: che farne?	32

Assicurazione dei giardini e colture	32
A. Estensione dell'assicurazione	32
A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?	32
A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?	32
A3 Qual è la prestazione assicurata?	33
A4 Quali sono le esclusioni generali?	33
B. Sinistro	33
B1 Che fare in caso di sinistro?	33
B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?	33
B3 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?	33
B4 Quando è esigibile l'indennità?	33
Assicurazione bicicletta	34
A. Estensione dell'assicurazione	34
A1 Cose, persone ed eventi assicurati	34
A2 Copertura assicurativa	34
A3 Validità territoriale	34
A4 Prestazioni assicurate	34
A5 Esclusioni e limitazioni della copertura	36
B. Sinistro	37
B1 Notifica di sinistro	37
B2 Casco collisione, furto e presa a carico della franchigia per i casi di furto	37
B3 Protezione giuridica biciclette	38
B4 Assistenza per biciclette	38
Assicurazione cyber	38
A. Estensione dell'assicurazione	38
A1 Qual è l'oggetto dell'assicurazione?	38
A2 Chi è assicurato?	38
A3 Validità territoriale	38
A4 Prestazioni assicurate	38
A5 Esclusioni e limitazioni di copertura	39
B. Sinistro	40
B1 Notifica di sinistro	40
B2 Abuso dei dati di carte di credito	40
B3 Abuso da parte di terzi dei mezzi di autenticazione personale	40
B4 Spesa per il recupero dei dati	40
B5 Protezione giuridica cyber	41

Assicurazioni di animali domestici	41
A. Costi di trattamento veterinari incidente – malattie per cani e gatti	41
A1 Definizioni	41
A2 Prestazioni assicurate	41
A3 Esclusioni e limitazioni di copertura	42
A4 Validità territoriale	42
A5 Età per l'ammissione	42
A6 Periodi di attesa	42
A7 Fine del diritto alle prestazioni	42
B. Sinistri	42
B1 Obblighi del contraente in caso di sinistro	42
C. Assistenza per cani e gatti	43
I. Disposizioni generali per tutte le prestazioni assicurative	43
C1 Persone e animali assicurati	43
C2 Validità territoriale	43
C3 Esclusioni generali	43
C4 Prestazioni assicurate	43
C5 Obblighi in caso di sinistro	44
C6 Definizioni	44
C7 Esclusione di responsabilità in caso di forza maggiore	45
C8 Disposizioni specifiche	45
C9 Protezione dei diritti degli animali	45
C10 Clausola di complementarietà	45
II. Disposizioni particolari per le prestazioni assicurative	45
1. Smarrimento dell'animale	45
2. Malattia, incidente o decesso dell'animale	46
3. Malattia grave, incidente o decesso del proprietario dell'animale	46
4. Assistenza viaggi	47
5. Prestazioni di servizio	47

Disposizioni comuni

1. Base del contratto

I vari tipi di assicurazione indicati nella polizza costituiscono l'oggetto di un solo contratto.

I diritti e gli obblighi delle parti sono determinati nella polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione (Disposizioni Comuni e disposizioni proprie a ogni tipo d'assicurazione indicato nella polizza), nelle eventuali condizioni complementari e particolari, nonché negli altri documenti.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

2.1. Inizio

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

Se viene concessa una copertura provvisoria, l'assicurazione ha effetto alla data convenuta. La Compagnia è libera di accettare in via definitiva l'assicurazione proposta. In caso di rifiuto definitivo dell'assicurazione proposta, gli obblighi della Compagnia si estinguono tre giorni dopo che la dichiarazione di rifiuto sia giunta al contraente. Quest'ultimo deve alla Compagnia il premio corrispondente alla durata di copertura.

2.2. Durata

Il contratto stipulato per un anno o per una durata più lunga si rinnova tacitamente di anno in anno se non è disdetto per scritto almeno tre mesi prima che si estingua. Questo termine è rispettato se la disdetta giunge al destinatario al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi.

Il contratto con una durata inferiore a dodici mesi si estingue automaticamente alla scadenza convenuta.

3. Fornitori di prestazioni

In linea generale, l'assicuratore è Generali Assicurazioni Generali SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, di seguito denominata la Compagnia.

La protezione giuridica è fornita da Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil, di seguito denominata Fortuna.

L'assicuratore degli animali domestici è EPONA società cooperativa mutua d'assicurazione generale degli animali, Avenue de Béthusy 54, 1000 Losanna 12, di seguito denominata Epona.

Le prestazioni di assistenza sono fornite da Europ Assistance (Suisse) SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon.

4. Revisioni unilaterali del contratto

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa e i limiti di indennità in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad esempio, aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Se lei non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso, le modifiche sono considerate da lei accettate.

Se la somma di assicurazione viene adeguata ai nuovi valori economici di riferimento (livello dell'indice), ciò non costituisce motivo di disdetta. Parimenti, non sussiste motivo di disdetta se le revisioni del contratto sono a suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.).

5. Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, il contraente e la Compagnia possono disdire il contratto: il contraente, al più tardi quattordici giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità, e la Compagnia, al più tardi al momento del pagamento.

In caso di disdetta dal contratto da parte del contraente o della Compagnia, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica del recesso all'altra parte.

6. Pagamento dei premi

Salvo accordo contrario, il premio è fissato per anno di assicurazione. Esso è esigibile alla data determinata nella polizza.

Il primo premio, compreso il bollo federale, è esigibile il giorno della consegna della polizza, e al più presto il giorno dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

7. Rimborso dei premi

Se il contratto viene risolto per una ragione qualsiasi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione, la Compagnia rimborsa la parte del premio pagata per il periodo non utilizzato e rinuncia a richiedere le frazioni dei premi che scadono successivamente.

Lo stipulante non ha diritto al rimborso del premio:

- se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- se disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale.

8. Tasse

Se non paga le fatture, le richiederemo una commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori commissioni.

Generali può applicare commissioni per servizi e oneri amministrativi particolari legati al suo contratto. Ciò include, ad esempio, le commissioni per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile visionare il nostro regolamento relativo alle spese su www.generali.ch/gebuehren.

9. Obblighi e diligenza da osservare

Gli assicurati (contraente e aventi diritto) hanno l'obbligo di osservare la diligenza necessaria e prendere tutte le misure richieste dalle circostanze al fine di proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti. Essi sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti per ciascun tipo di assicurazione contemplato nella polizza, qualora specificati.

In caso di violazioni colpose di prescrizioni legali o contrattuali, l'indennità può essere ridotta o anche soppressa a seconda dell'influenza esercitata da tali violazioni sulla sopravvenienza o sull'importanza del danno, a meno che lo stipulante provi che il suo comportamento non ha influenzato né la sopravvenienza, né l'importanza del danno.

10. Cambiamento di proprietario

a) Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente, a meno che quest'ultimo rifiuti il trasferimento di proprietà per iscritto, entro trenta giorni dal cambiamento di proprietà.

Se l'acquirente è venuto a conoscenza dell'assicurazione solo dopo questo termine, può disdire il contratto entro quattro settimane a partire dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi quattro settimane dopo la data alla quale è dovuto il premio annuo o parziale che segue il cambiamento. Il contratto scade allora al momento del ricevimento dell'avviso di disdetta presso la Compagnia.

Il premio è dovuto pro rata temporis fino al momento del rifiuto o della disdetta. Sia l'acquirente che il proprietario precedente sono tenuti al pagamento. Salvo cessione scritta a favore dell'acquirente, il rimborso dei premi riguardante la durata d'assicurazione non ancora trascorsa viene effettuato al proprietario precedente.

b) La Compagnia ha il diritto di disdire il contratto entro quattordici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza del cambiamento di proprietà, mediante un preavviso di trenta giorni. La quota del premio che corrisponde alla durata del contratto non ancora trascorsa, viene rimborsata all'acquirente.

c) In caso di fallimento dello stipulante, il contratto cessa alla data d'apertura del fallimento, salvo che per i beni non pignorabili coperti dal contratto d'assicurazione.

11. Comunicazioni

Gli assicurati devono indirizzare in forma scritta gli avvisi e le comunicazioni richiesti dalla legge e/o dal presente contratto,

alla Direzione della Compagnia, oppure all'agenzia indicata nella polizza.

Tutte le comunicazioni che la Compagnia deve spedire secondo la legge e/o il presente contratto, possono essere validamente inoltrate per iscritto all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Compagnia.

12. Foro

Per tutte le pretese che risultano dal presente contratto sono competenti i tribunali del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto, oppure del luogo della cosa assicurata, purché esso si trovi in Svizzera o della sede della Compagnia.

Nelle relazioni internazionali, le competenze sono rette dalla Legge federale sul diritto internazionale privato e dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

13. Disposizioni legali complementari

Valgono inoltre per questo contratto le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS).

14. Accettazione senza riserve della polizza

Quando il contenuto della polizza o delle appendici alla stessa non concordi con le convenzioni intervenute, il contraente deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento del documento, senza di che il tenore di questo si ritiene da lui accettato.

15. Protezione dei dati

Trattiamo i suoi dati personali nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento sono presenti nella nostra informativa sulla protezione dei dati. La versione attualmente valida è disponibile su www.generali.ch/protezionedati in qualsiasi momento.

16. Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

Qualora sussistano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge e non compatibili con il presente contratto assicurativo, il contratto assicurativo non concede alcuna copertura assicurativa o altre prestazioni di Generali. Ciò vale indipendentemente da altre disposizioni contrattuali. Informazioni dettagliate sono contenute nelle disposizioni sanzionatorie di Generali. La versione attualmente valida può essere richiamata in qualsiasi momento all'indirizzo www.generali.ch/sanzioni.

Disposizioni comuni di protezione giuridica

17. Validità temporale

La copertura assicurativa sussiste per i casi giuridici che si verificano in seguito a un evento assicurato occorso durante il periodo di validità dell'assicurazione PRISMA Flex e notificato a Fortuna entro tale periodo. Determinante è fondamentalmente il momento dell'origine effettiva dell'evento.

Non si ha copertura assicurativa per i casi giuridici sorti, noti o che avrebbero potuto essere noti prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione PRISMA Flex.

18. Prestazioni assicurate

Entro i limiti della somma di assicurazione applicabile, Fortuna si fa carico delle seguenti prestazioni:

- a) elaborazione di un caso giuridico e il patrocinio della persona assicurata a cura del servizio giuridico interno, incluse le spese amministrative interne che ne derivano;
- b) i costi di un avvocato o di un rappresentante legale;
- c) le spese giudiziarie e le altre spese processuali addebitate alla persona assicurata;
- d) le ripetibili dovute alla controparte dalla persona assicurata;
- e) le spese per le necessarie perizie disposte da Fortuna o dai tribunali;
- f) le spese relative a una procedura di mediazione in Svizzera convenuta con Fortuna o disposta da un tribunale svizzero;
- g) le spese di incasso degli importi che la persona assicurata si è vista riconoscere in via giudiziaria o per transazione nel quadro di un caso giuridico coperto e trattato da Fortuna. Tali spese sono coperte al massimo fino al rilascio di un attestato di carenza di beni o di una comminatoria di fallimento da parte dell'Ufficio fallimenti. Al di fuori della Svizzera, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 5000.-;
- h) anticipi di cauzioni penali fino a un importo massimo di CHF 100 000.- per evitare la carcerazione preventiva;
- i) una prima informazione telefonica di carattere legale negli ambiti assicurati da parte del servizio giuridico interno di Fortuna.

19. Limitazioni delle prestazioni

Fortuna non si fa carico di:

- a) multe e pene convenzionali comminate alla persona assicurata e altri risarcimenti con carattere penale;
- b) prestazioni di risarcimento danni di qualsiasi genere;
- c) costi che dovrebbero essere assunti da terzi se non sussistesse la presente assicurazione di protezione giuridica;

- d) pretese di crediti che una persona assicurata ha ceduto, che sono stati ceduti o trasferiti alla persona assicurata;
- e) costi per esami del sangue e altre analisi (ad esempio esami medici atti a verificare lo stato di ebbrezza e il consumo di stupefacenti), comprese le visite mediche in generale;
- f) costi per il rilascio di attestati ufficiali, iscrizioni e cancellazioni nei registri pubblici e autorizzazioni di qualsiasi tipo;
- g) costi per la tutela dei propri crediti nei confronti di società commerciali insolventi.

20. Liquidazione economica del caso

In alternativa all'assunzione dei costi, Fortuna si riserva il diritto di indennizzare la persona assicurata tramite una liquidazione economica del caso, liberandosi così dall'obbligo di fornire la prestazione. La liquidazione è calcolata in funzione del valore litigioso materiale tenuto conto del rischio connesso alla causa e alla relativa procedura d'incasso.

21. Casi riconducibili a un medesimo evento

Qualora diverse controversie di una persona assicurata o di più persone assicurate con la medesima polizza si riferiscano al medesimo evento o alla medesima fattispecie, tali controversie s'intendono complessivamente come un unico caso giuridico.

22. Procedura in caso di sinistro

- a) Notifica e liquidazione del sinistro
 - Qualsiasi evento che dia diritto a una prestazione da parte di Fortuna le deve essere notificato immediatamente per iscritto dalla persona assicurata:
Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil
Tel. +41 58 472 72 00
Fax +41 58 472 72 01
Mail: info.rvg@fortuna.ch.
 - Dopo la notifica di un sinistro, Fortuna discute la procedura da seguire con la persona assicurata. Fortuna può fornire la prestazione tramite il servizio giuridico interno di Fortuna o incaricare un fornitore esterno di servizi.
 - La persona assicurata deve fornire a Fortuna e al patrocinatore incaricato tutta la documentazione e le informazioni pertinenti al caso, complete e veritiere, oltre a consegnare prontamente i mezzi di prova e rilasciare le procure necessarie. Fortuna può richiedere alla persona assicurata di provvedervi entro un termine di 10 giorni.
 - Per concludere transazioni che comportano obblighi per Fortuna, la persona assicurata ovvero il suo patrocinatore necessitano imperativamente del consenso scritto di Fortuna.

- Le indennità processuali o le ripetibili assegnate alla persona assicurata in via giudiziale o extragiudiziale devono essere versate a Fortuna fino a concorrenza di tutte le prestazioni da questa fornite.
- Qualora lo stipulante o la persona assicurata non ottemperino ai propri obblighi legali o concordati nel presente contratto, Fortuna può ridurre o rifiutare le prestazioni.

b) Scelta dell'avvocato

- Fortuna è la sola autorizzata a conferire mandato a un patrocinatore. La persona assicurata s'impegna a ottenere una dichiarazione scritta di consenso di Fortuna prima di conferire mandato a un patrocinatore, intraprendere azioni legali, presentare ricorsi o ricorrere ad altri rimedi giuridici.
- Nei procedimenti giudiziari o amministrativi dove sussiste il monopolio degli avvocati oppure laddove si renda necessario rivolgersi a un avvocato esterno per evitare un conflitto d'interessi, la persona assicurata ha la facoltà di scegliere liberamente un patrocinatore d'intesa con Fortuna. Quest'ultimo deve possedere le qualifiche necessarie relativamente al diritto applicabile al procedimento ed esercitare la professione nel medesimo distretto dell'autorità competente per il procedimento giudiziario o amministrativo. Se Fortuna rifiuta il patrocinatore scelto dalla persona assicurata, quest'ultima può proporre altri tre patrocinatori tra loro indipendenti e Fortuna è tenuta a scegliere uno di essi.
- La persona assicurata esonera il patrocinatore incaricato dal segreto professionale nei confronti di Fortuna e lo autorizza a fornire a Fortuna tutta la documentazione e le informazioni del caso.
- Fortuna può limitare la durata di una garanzia di assunzione delle spese, vincolare la garanzia a condizioni o

requisiti nonché circoscriverla a singole questioni giuridiche o fasi procedurali.

c) Divergenze di opinione

- Se sopravvengono divergenze di opinione sulla gestione di un caso giuridico o se Fortuna rifiuta la prestazione per un'azione che essa ritiene priva di ogni possibilità di successo, essa deve comunicare e motivare per iscritto la soluzione che propone e informare la persona assicurata che ella può ricorrere al procedimento previsto per le divergenze di opinione. In tal caso, è esclusiva incombenza della persona assicurata di rispettare i termini di prescrizione e di perenzione, come pure di presentare qualsivoglia rimedio giuridico.
- Se la persona assicurata non approva la soluzione proposta da Fortuna, entro 90 giorni da quando ha notificato il rifiuto essa può sottoporre la questione a un avvocato svizzero o a un professore di diritto idoneo affinché la valuti come arbitro unico. L'arbitro unico, nominato di comune accordo dalla persona assicurata e da Fortuna, decide in base a un semplice scambio di corrispondenza. Egli esige da entrambe le parti un anticipo delle spese equivalente ai presunti costi totali del procedimento. Qualora entro 90 giorni dalla notifica del proprio rifiuto la persona assicurata non esiga tale procedimento arbitrale, la si interpreterà come una rinuncia. Trovano inoltre applicazione le disposizioni del codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
- In caso di rifiuto della prestazione da parte di Fortuna, la persona assicurata può intentare un processo a proprie spese. Se la sentenza ottenuta è più favorevole della soluzione motivata comunicatale per iscritto da Fortuna o dell'esito del procedimento arbitrale, Fortuna si assume i necessari costi sostenuti fino all'importo massimo della somma di garanzia.

Assicurazione della mobilia domestica

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose e spese assicurate?

1. Sono assicurate:

- la mobilia domestica. Essa comprende tutte le cose mobili che servono all'uso privato e sono di proprietà del contraente e delle persone conviventi con lui. Gli animali domestici, le costruzioni mobiliari e gli oggetti presi in leasing o in affitto, gli oggetti ad uso professionale, come pure gli effetti di ospiti e le cose affidate, fanno ugualmente parte della mobilia domestica, come pure gli utensili e materiali necessari per la manutenzione e l'uso dell'immobile assicurato e della relativa area.

- le spese. Per spese si intendono quelle che si verificano in relazione diretta con un evento assicurato, ossia le spese per lo sgombero, le spese domestiche supplementari, le spese per vetrate provvisorie, le spese di ricostituzione, le spese per porte e serrature provvisorie, nonché quelle per il cambiamento delle serrature.

2. Non sono assicurati:

- i veicoli a motore, le biciclette elettriche che possono circolare a velocità superiori a 45 km/h, i rimorchi, le roulotte, i camper, compresi i relativi accessori;

- b)** i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria e quelli che non sono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i loro accessori;
- c)** gli aerei che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- d)** le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- e)** gli oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione separata. Questa clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga;
- f)** i danni in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose, commessi in occasione d'assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per rimediarci, inoltre i danni in caso di eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura del nucleo atomico, se il contraente non prova che non hanno alcuna relazione con questi eventi.

Invece, nell'assicurazione **rottura vetri**, i danni che sopravvengono in caso di disordini interni sono assicurati.

- g)** i capanni da giardino e gli apiari di valore superiore a CHF 50 000.-. Tali oggetti devono essere assicurati come stabili.

A2 Dove è valevole l'assicurazione?

L'assicurazione vale:

- a) a casa**, cioè nei luoghi di rischio designati nella polizza;
- b) fuori di casa**, nei limiti indicati all'art. A4. cifra 3, vale a dire nel mondo intero per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, ma non oltre la durata di due anni, in qualsiasi altro luogo del mondo, nonché le spese. La mobilia domestica che si trova permanentemente fuori di casa (cioè nella casa o nell'appartamento di vacanza, nell'appartamento secondario e simili) non rientra invece in quest'assicurazione esterna.
- c) In caso di cambiamento di domicilio** entro i confini della Svizzera, durante il trasloco nonché al nuovo luogo di rischio.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno d'assicurazione presso il precedente luogo di assicurazione oppure immediatamente su richiesta del contraente.

L'inventario della mobilia domestica trasferita all'estero non è assicurato né durante il trasloco né al nuovo luogo di assicurazione.

I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati alla Compagnia in forma scritta entro 30 giorni. Quest'ultima ha la facoltà di adeguare il premio alle mutate circostanze.

A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?

I rischi assicurati sono elencati nella polizza. Sono assicurabili:

- l'incendio;
- il furto;
- il furto con scasso e rapina, o;
- il furto con scasso, la rapina e il furto semplice;
- i danni delle acque;
- la rottura dei vetri;
- il terremoto.

Incendio

1. Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati:

- a)** da incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale, ma non azione progressiva), fulmine ed esplosione;
- b)** dagli eventi naturali seguenti: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;
- c)** da meteoriti o altri corpi spaziali, dalla caduta o dall'atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti sganciate da questi;
- d)** da abbruciacchiature;
- e)** da implosioni;
- f)** dalla scomparsa in seguito ad un avvenimento enumerato dalle lettere a) fino a e) qui sopra.
- g)** ad alimenti destinati a uso privato e che si trovano in congelatori, in seguito ad una scongelazione risultante a una causa imprevista.

- h)** dall'esposizione degli oggetti assicurati a un fuoco utilitario o al calore.

2. Non sono assicurati:

- a)** i danni a macchine, apparecchi, fili e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa;
- b)** i danni causati da uragani e dall'acqua, a natanti trovatisi sull'acqua.
- c)** i danni causati da un cedimento del terreno, dal cattivo stato del terreno di costruzione, da una costruzione difettosa, dalla manutenzione inadeguata degli stabili, dall'omissione di misure protettive, da movimenti del terreno dovuti a lavori, dallo scivolamento della neve dai tetti, da acque sotterranee, da piene e straripamenti di corsi d'acqua o falde acquifere che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti; senza tenere conto della loro causa, i danni cagionati dall'acqua di laghi artificiali o altri impianti idraulici, nonché i danni dovuti ai reflui delle acque di canalizzazione.

3. Sono assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare:

i terremoti che si verificano in Svizzera. Per terremoti si intendono scosse che innescano la rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre, la cui causa naturale risiede in un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio, il Servizio Sismico Svizzero (SED) stabilisce se si tratta di un terremoto. I terremoti che si verificano entro le 168 ore che seguono la prima scossa che ha causato danni, costituiscono un unico sinistro. Sono coperti tutti i sinistri il cui inizio cade nel periodo d'assicurazione.

Furto

1. Sono assicurati i danni alla mobilia domestica provati da tracce, testimoni o in altro modo probante sulla base delle circostanze, causati da:

a) furto con scasso, cioè furto perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova.

È assimilato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

Il furto con fuga, ossia furto perpetrato da persone che escono mediante effrazione da un edificio o da uno dei suoi locali, è assimilabile al furto con scasso.

Non è considerato furto con scasso il furto di oggetti all'interno di veicoli a motore, di rimorchi, di rimorchi abitabili (roulotte), di abitazioni mobili, di natanti o aerei, indipendentemente dal luogo di stationamento.

b) rapina, cioè furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro il contraente, contro le persone che coabitano con lui, o che lavorano nella sua economia domestica, come pure furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

Non sono, in particolare, considerati rapine i borseggi e i furti con raggio.

c) nell'ambito della somma di assicurazione della mobilia domestica, saranno indennizzati anche i danni dovuti ad atti di vandalismo, commessi all'interno dello stabile, in occasione di furti con scasso o di rapina a casa.

d) Se ciò è indicato nella polizza:

furto semplice, ossia furto che non sia né uno scasso né una **rapina**. La perdita o lo smarrimento di oggetti non è considerato furto semplice.

e) In caso di furto a casa sono pure risarciti, nell'ambito della somma di assicurazione della mobilia domestica, i danneggiamenti causati allo stabile.

2. Sono assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare:

a) i danni patrimoniali derivanti da un'utilizzazione abusiva di carta clienti e di credito, da parte di persone che non coabitano con il contraente.

La copertura non è accordata se la carta, che di regola deve essere firmata, non reca la firma del titolare o se il codice personale d'identificazione è stato riprodotto su o in prossimità della carta.

La copertura è limitata alla parte del danno di cui il proprietario della carta deve rispondere verso l'emittente, in virtù delle condizioni contrattuali che reggono l'utilizzazione della carta.

b) i danni patrimoniali consecutivi a un uso improprio di telefoni fissi o mobili a opera di persone che non coabitano con il contraente. La copertura non viene accordata quando per il collegamento del telefono mobile non sia stata immediatamente effettuata una richiesta di blocco al gestore di telefonia, subito dopo essersi accertati della sparizione del telefono mobile.

3. Non sono assicurati:

i danni causati in seguito a incendio, fumo, fulmine, esplosioni, terremoti o eventi naturali.

Danni delle acque

1. Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati:

a) il flusso di liquidi e gas (compresa aria) fuoriusciti dalle condutture che servono soltanto agli stabili nei quali si trovano le cose assicurate. Il flusso di liquidi e gas (compresa aria) fuoriusciti dai dispositivi e apparecchi che vi sono collegati o da acquari;

b) dall'acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio quando l'acqua s'infiltra nello stabile dai tubi esterni di scarico, dalle grondaie o attraverso il tetto stesso, ma non da abbaini aperti o da aperture praticate al tetto in occasione di costruzioni nuove, di lavori di trasformazione o d'altro genere;

c) dal rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione, fatto salvo quanto indicato alla cifra 2, lettera a) qui sotto, e dall'acqua del sottosuolo e da acque di ruscellamento sotterraneo all'interno dello stabile;

d) dalla fuoriuscita d'acqua e d'altre materie liquide da impianti di riscaldamento e da cisterne, dagli impianti frigoriferi come pure da scambiatori termici e/o da pompe di calore a circuito chiuso destinate a raccogliere il calore naturale proveniente dal sole, dal terreno, dall'acqua del sottosuolo, dall'aria ambiente e da altre sorgenti simili, che servono soltanto allo stabile assicurato. I danni che sopravvengono durante il riempimento e la revisione non sono assicurati;

e) da acqua proveniente da letti d'acqua e da fontanelle ornamentali;

f) In caso di **danni delle acque**, sono pure risarcite le spese per la riparazione e il disgelo, all'interno dello stabile, d'installazioni idrauliche danneggiate dal gelo e degli apparecchi che vi sono collegati, se si tratta d'installazioni fatte dal contraente nella sua qualità d'inquilino.

2. Non sono assicurati:

- a)** i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
- b)** i danni causati in seguito a incendio, fumo, fulmine, esplosioni, terremoti o eventi naturali;
- c)** i danni causati da difetti di costruzione.

Rottura dei vetri

1. Sono assicurati i danni cagionati dalla rottura di:

- a)** vetrate dei mobili;
- b)** vetrate di stabili che fanno parte dei locali usati esclusivamente dal contraente e dalle persone conviventi con lui, così come plexiglas e altri materiali simili utilizzati al posto del vetro;
- c)** piani di cottura in vetroceramica, piani di cottura a induzione, ripiani di tavoli in pietra, piani da lavoro di cucina in pietra;
- d)** installazioni sanitarie (lavabi, acquai, tazze di WC compreso lo sciacquone, bidè, vasche da bagno e piatti doccia) in vetro, materie sintetiche, ceramica, porcellana o pietra, comprese le spese di montaggio;

Sono inoltre assicurati i danni allo smalto

- e)** cupole e vetri di collettori solari.

2. Non sono assicurati:

- a)** i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame di vetro, vetri concavi e lampade d'ogni genere, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e tubi al neon, schermi e rivestimenti di pavimenti di qualsiasi tipo.
- b)** i danni causati in seguito a incendio, fumo, fulmine, esplosioni, terremoti o eventi naturali.

Assicurazione casco mobilia domestica

Sono assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare:

1. Sono assicurate le seguenti cose per uso privato:

- a)** apparecchi elettrodomestici, utensili per uso domestico, tosaerba non immatricolati, attrezzi sportivi, paracaduti, alianti da pendio, parapendii e deltaplani, armi sportive e da caccia, compresi gli accessori;
- b)** strumenti musicali, apparecchi hi-fi, sistemi home cinema, beamer, schermi piatti, computer (desktop), computer portatili, telefoni cellulari, tablet;

c) gioielli, orologi e pendole, pellicce, quadri, sculture negli stabili (escluse le sculture in porcellana, ceramica o vetro), occhiali da vista, apparecchi acustici, sedie a rotelle con o senza motore (comprese le batterie).

2. Non sono assicurati:

- a)** le docking station e le spese per il recupero di dati;
- b)** gli apparecchi fotografici, le videocamere, i retroproiettori, le stampanti, le fotocopiatrici, i fax e gli scanner, compresi gli accessori;
- c)** le biciclette con o senza motore.

3. Quali sono i rischi e i danni assicurati? Sono assicurati i danni causati:

- a)** da deterioramenti dovuti a un fattore esterno e verificatisi in modo repentino e imprevisto;
- b)** dall'effetto della corrente, danni imprevisi ad apparecchi assicurati se questi ultimi si trovano sotto tensione e se la causa del danno deriva dall'effetto della corrente elettrica stessa, da una sovratensione o da un riscaldamento dovuto a un sovraccarico.

Non sono assicurati i danni:

- a)** alle batterie non ricaricabili e agli elementi che devono essere sostituiti regolarmente;
- b)** dovuti al logorio del materiale e all'usura, come pure la rottura di movimenti di orologi o i danni alla vernice;
- c)** per i quali esiste una garanzia legale o contrattuale o che si verificano quando le cose assicurate vengono pulite, riparate o trasportate da terzi;
- d)** alle cose che si trovano permanentemente all'aperto;
- e)** causati da incendio, danni della natura, furto, acqua, perdita, smarrimento o da altro tipo di scomparsa.

4. Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto deve assumersi il 10% dell'indennità, ma al minimo CHF 50.- in caso di sinistro.

A4 Quali sono le prestazioni assicurate?

1. Sono assicurate:

- a)** **la mobilia domestica** al valore a nuovo (valore di risarcimento), sempre che non sia stata convenuta l'assicurazione al valore attuale, nei limiti della somma d'assicurazione indicata nella polizza. Le conseguenze della sottoassicurazione restano riservate (vedi anche l'art B3.1).

Le cose non più utilizzate e i ciclomotori sono assicurati soltanto al valore attuale;

- b)** **le spese:** fino al 20% della somma d'assicurazione convenuta, al minimo CHF 10000.-. In caso di furto semplice l'indennità è limitata a CHF 1000.- per evento assicurato.

2. Limitazione delle prestazioni in caso di sinistro a casa

a) Per i gioielli

In caso di **furto semplice**, l'indennità è limitata al 15% della somma d'assicurazione convenuta per la mobilia domestica, ma al massimo CHF 35 000.–.

In caso di furto con scasso, la limitazione prevista al capoverso precedente si applica anche quando i gioielli non sono racchiusi in una cassaforte di almeno 100 kg di peso o in una cassaforte murata.

Sono pure considerati come gioielli gli orologi con un valore singolo superiore a CHF 5000.–.

b) Per i valori pecuniari

Sono considerati valori pecuniari: il denaro contante, le cartevalori, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), le monete e le medaglie, le pietre preziose, le perle sciolte, le carte di credito, i titoli di trasporto e gli abbonamenti.

L'indennità è limitata a CHF 5000.–. In caso di furto semplice non è accordata alcuna copertura.

c) Per gli effetti d'ospiti e le cose affidate

I valori pecuniari degli ospiti e i valori pecuniari affidati sono esclusi dall'assicurazione.

d) Per i danni d'abbruciature

L'indennità è limitata a CHF 5000.–.

e) Per gli oggetti ad uso professionale

L'indennità è limitata a CHF 5000.–.

f) Per i danni agli oggetti esposti a un fuoco utilitario o al calore

L'indennità è limitata a CHF 5000.–.

3. Limitazione delle prestazioni in caso di sinistro fuori di casa

a) Per la mobilia domestica

In caso d'incendio, terremoto, furto con scasso, rapina e danni delle acque, l'indennità è limitata al 15% della somma d'assicurazione convenuta per l'inventario della mobilia domestica, tuttavia al massimo CHF 35 000.–. In caso di furto semplice, l'indennità è limitata alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza. Per i danni dovuti a un terremoto, la copertura vale solo per l'inventario della mobilia domestica che al momento del sinistro si trova al di fuori della Svizzera.

b) Per i valori pecuniari

In caso d'incendio, di terremoto, di furto con scasso, di rapina e di danni delle acque, l'indennità è limitata a CHF 5000.–. In caso di furto semplice non è accordata alcuna copertura.

Per i danni dovuti a un terremoto, la copertura vale solo per i valori pecuniari che al momento del sinistro si trovano al di fuori della Svizzera.

c) Per gli effetti degli ospiti, i valori pecuniari degli ospiti e le cose affidate

I valori pecuniari degli ospiti nonché gli effetti degli ospiti e le cose affidate non sono assicurati al di fuori del domicilio.

d) Per i danni d'abbruciature

L'indennità è limitata a CHF 5000.–.

e) Per gli oggetti ad uso professionale

Non è accordata alcuna copertura.

4. Adattamento automatico della somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione della mobilia domestica sarà adeguata annualmente, alla scadenza del premio, all'indice per la mobilia domestica. Quest'ultimo è calcolato di volta in volta il 30 settembre.

La somma d'assicurazione sarà modificata nella misura corrispondente alla percentuale di cui l'indice per la mobilia domestica è superiore o inferiore a quello dell'anno precedente, tuttavia essa sarà almeno pari alla somma d'assicurazione definita dal contraente alla stipula del contratto.

Gli importi enumerati agli artt. A4.1, A4.2 e A4.3 ed eventuali assicurazioni complementari rimangono invariati.

B. Sinistro

B1 Che fare?

1. L'avente diritto deve:

- informare immediatamente la Compagnia;
 - dare in forma scritta alla Compagnia le indicazioni necessarie a giustificare il proprio diritto all'indennità, permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo e presentare, su richiesta, un inventario delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completata con l'indicazione dei valori;
 - fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi in ciò alle eventuali istruzioni della Compagnia.
- #### 2. In caso di furto egli deve inoltre
- avvisare immediatamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia;
 - avvisare immediatamente la Compagnia, se sono recuperate cose rubate oppure se riceve notizie al loro riguardo.

B2 Come sono determinati il danno e l'indennità?

1. Come si valuta il danno?

Tanto l'avente diritto quanto la Compagnia possono esigere che il danno sia valutato senza indugio.

L'avente diritto deve provare il danno e la sua entità. La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

La valutazione del danno sarà fatta dalle parti stesse o mediante un perito comune oppure mediante procedura peritale.

Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale. Tale procedura si svolge come segue: ognuna delle parti nomina un perito; i due periti accertano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro. Nell'assicurazione a valore a nuovo (= valore di risarcimento), gli esperti determinano il valore a nuovo delle cose danneggiate e il valore dei resti. Nell'assicurazione al valore attuale, gli esperti determinano il valore attuale delle cose danneggiate e dei resti. Se gli accertamenti dei periti divergono, questi ultimi eleggono un arbitro che deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti dei periti o, se del caso, dell'arbitro, sono impegnativi per le parti, salvo che non divergano in modo manifesto dalla realtà. A ogni parte incombe di provare che gli accertamenti divergono in modo manifesto dalla realtà.

Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue, ciascuna per metà, le spese dell'arbitro.

2. Come si calcola l'indennità?

2.1 Per la mobilia domestica

a) In caso di danno totale

Se la mobilia domestica è assicurata **al valore a nuovo** (= valore di risarcimento), l'indennità corrisponde all'importo necessario all'acquisto d'oggetti nuovi al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti. Un valore d'affezione non è preso in considerazione.

Se la mobilia domestica è assicurata **al valore attuale**, l'indennità corrisponde all'importo necessario all'acquisto d'oggetti nuovi al momento del sinistro, deduzione fatta del deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. Un valore d'affezione non è preso in considerazione.

b) In caso di danno parziale

L'indennità è limitata alle spese di riparazione, al massimo tuttavia all'importo pagato in caso di danno totale.

2.2 Per le spese

Per le spese ai sensi dell'art. A4.1, lett. b, l'indennità sarà calcolata come di seguito indicato:

a) Spese supplementari relative al costo della vita

Sono determinanti le spese che risultano dall'inutilizzazione dei locali danneggiati, quindi le spese per l'affitto di un'abitazione sostitutiva e il relativo vitto, nonché la perdita di proventi per sublocazione. Le spese risparmiarie sono dedotte. Le spese di trasloco e le spese per l'immagazzinamento temporaneo della mobilia domestica nonché le eventuali spese di smontaggio e di rimontaggio non sono assicurate qualora non servano a ridurre le spese domestiche assicurate.

b) Spese di sgombero

Sono determinanti le spese effettivamente pagate per lo sgombero dei resti della mobilia domestica assicurata dal luogo del sinistro, il loro trasporto sino al più vicino e

adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e per la distruzione.

c) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Sono determinanti le spese effettivamente pagate per l'esecuzione delle misure prese.

d) Spese di sostituzione di serrature

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la sostituzione delle serrature e delle chiavi presso i luoghi d'assicurazione designati nella polizza e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dall'avente diritto.

e) Per le spese di sostituzione

Sono coperte le spese per la sostituzione di documenti quali patenti, passaporti, carte d'identità, o di copie degli stessi, e di carte di credito, incluse le relative spese di blocco.

2.3 Particolarità

Le **spese per la limitazione del danno** sono pure risarcite. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Compagnia. Le prestazioni dei pompieri, della polizia e d'altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non sono indennizzate.

Ove le condizioni generali d'assicurazione contengano limitazioni di prestazioni, il diritto all'indennità per ogni evento indennizzabile esiste soltanto una volta, anche se una tale garanzia è prevista in diverse polizze.

In caso di furto, l'avente diritto deve restituire, deduzione fatta di un certo importo per un eventuale minore valore, l'indennità che gli è stata versata per le cose recuperate, o mettere dette cose a disposizione della Compagnia.

B3 Quando è ridotta l'indennità?

1. In caso di sottoassicurazione

a) Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (valore a nuovo) dell'insieme della mobilia domestica, il danno è risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento (sottoassicurazione), il che ha come conseguenza che l'indennità è ridotta della medesima proporzione in caso di danno parziale. Questa prescrizione non si applica ai valori pecuniari, agli effetti degli ospiti, ai danni ad alimenti surgelati, alle spese come pure al furto semplice fuori di casa.

Per i danni verificatisi fuori di casa, sono presi in considerazione, per il calcolo del valore di risarcimento, sia le cose che si trovano fuori di casa, sia quelle che si trovano nei luoghi di rischio.

b) Tuttavia la Compagnia rinuncia a far valere una sottoassicurazione, purché quest'ultima non superi la percentuale del 10%, ma al massimo CHF 20000.-, sempreché la mobilia domestica sia assicurata con adattamento automatico della somma.

In applicazione delle disposizioni legali, tale rinuncia non vale per l'assicurazione dei danni causati da eventi naturali.

2. In caso di danni della natura

- a) Se le indennità che tutte le Compagnie d'assicurazione autorizzate a operare in Svizzera nel Principato del Liechtenstein devono versare a un solo contraente, in seguito a un evento assicurato superano 25 milioni di franchi, esse sono ridotte a quest'importo. Resta riservata una riduzione più importante secondo il capoverso riportato di seguito.
- b) Se le indennità che tutte le Compagnie d'assicurazione autorizzate a operare in Svizzera nel Principato del Liechtenstein devono versare in seguito a un evento assicurato superano 1 miliardo di franchi, le indennità spettanti ai diversi aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superare insieme detto importo.

Le indennità versate per i danni ai beni mobili e agli stabili non sono addizionate.

I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un solo e unico evento se sono attribuibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

3. In caso di terremoto

Se le indennità che la Compagnia deve versare per un evento assicurato superano CHF 100 milioni, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto sono ridotte in modo che il totale non superi tale importo.

B4 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto deve sopportare i primi CHF 500.– dell'indennità in caso di sinistro cagionato da eventi naturali.

L'avente diritto deve sopportare i primi CHF 200.– dell'indennità in caso di sinistro cagionato da:

- a) danni da abbruciacchiature;
- b) esposizione a un fuoco utilitario o al calore;
- c) furto (ossia furto con scasso, rapina e furto semplice), purché una franchigia superiore non sia stata pattuita.

In caso di sinistro causato da terremoto, l'avente diritto sopporta una franchigia pari al 10% della somma d'assicurazione, max. CHF 500'000.–. Nell'ambito dell'assicurazione esterna, in caso di terremoto, l'avente diritto sostiene una franchigia del 10% dell'indennità massima assicurata.

B5 Quando è esigibile l'indennità?

L'indennità è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto i documenti indispensabili per determinare l'importo del danno e il suo obbligo di versare delle prestazioni. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si potrà esigere, quale acconto, l'importo minimo dovuto in base agli accertamenti.

L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa del contraente o dell'avente diritto,

l'indennità non può essere fissata o pagata.

In particolare, l'indennità non è esigibile fintantoché:

- esistono dubbi sul diritto di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- in seguito al sinistro, il contraente o l'avente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale e la procedura non è terminata.

C. Home Assistance

Europ Assistance fornisce **prestazioni di assistenza** ai luoghi di rischio riportati nella polizza. Con queste prestazioni sosteniamo tutte le persone assicurate tramite l'assicurazione mobilia domestica.

Le seguenti prestazioni sono assicurate solo se l'evento pregiudizievole si verifica in Svizzera.

C1 Quali sono le prestazioni assicurate?

1. Assistenza ai luoghi di rischio riportati nella polizza

a) **Messa in rapporto.** Su richiesta dell'assicurato, Europ Assistance s'incarica di metterlo in contatto con artigiani, specialisti in materia di assicurazioni e con consulenti per il finanziamento di lavori e ipoteche.

b) **Trasmissione di messaggi in caso d'urgenza.** Su richiesta dell'assicurato, Europ Assistance s'incarica di comunicare messaggi ai membri della sua famiglia o al suo datore di lavoro, nel limite delle indicazioni ricevute e delle possibilità di trasmissione.

Europ Assistance s'incarica anche di comunicare all'assicurato messaggi provenienti dai membri della sua famiglia o dal suo datore di lavoro, nel limite delle indicazioni ricevute e delle possibilità di trasmissione.

Europ Assistance non assume alcuna responsabilità per un eventuale danno risultante dalla trasmissione o dalla mancata trasmissione di messaggi.

c) **Soccorso serrature.** In caso di smarrimento o furto delle chiavi del domicilio dell'assicurato, o se la serratura è stata danneggiata in seguito a scasso o se il sistema di serratura o altri sistemi di sicurezza sono difettosi, Europ Assistance organizza a proprio carico l'intervento di un artigiano.

Questa prestazione ammonta al massimo a CHF 1000.– per evento. Il materiale dell'artigiano resta a carico dell'assicurato.

d) **Soccorso elettricità.** In caso di guasto, corto circuito o avaria del sistema elettrico dell'abitazione del contraente, Europ Assistance organizza l'intervento di un elettricista e si assume le spese dell'intervento d'emergenza resosi necessario. Sono esclusi elettrodomestici e impianti hi-fi.

Questa prestazione è limitata a CHF 1000.– per sinistro. Il materiale rimane a carico dell'assicurato.

e) Soccorso impianti sanitari, riscaldamento e condotte.

In caso di guasto o avaria a impianti sanitari, di ventilazione, climatizzazione o riscaldamento o in caso di otturazione di condotte d'acqua del luogo assicurato, Europ Assistance organizza l'intervento di uno specialista e si assume le spese legate all'intervento d'emergenza reso necessario.

Questa prestazione è limitata a CHF 1000.– per sinistro. Il materiale rimane a carico dell'assicurato.

f) Rimozione di nidi di api, vespe e calabroni. In caso di presenza di nidi di api, vespe o calabroni presso il domicilio dell'assicurato, Europ Assistance organizza e si fa carico dell'intervento di uno specialista.

Questa prestazione è limitata a CHF 1000.– per evento. Gli eventuali danni causati dalla presenza del nido non sono coperti.

g) Servizio di blocco. In caso di furto o smarrimento di carta bancaria, postale o di credito, di assegni di viaggio o di telefono cellulare, Europ Assistance mette in contatto l'assicurato con la società emittente della carta o l'operatore telefonico. Non sono coperti i danni derivanti dallo smarrimento.

2. Assistenza a seguito di danni a un domicilio riportato nella polizza

In occasione di danni causati al domicilio dell'assicurato in seguito a incendio, esplosione, danni d'acqua, furto, vandalismo, eventi climatici o catastrofi naturali, Europ Assistance garantisce le prestazioni riportate di seguito:

a) Misure d'urgenza – Appello di specialisti in qualsiasi momento. In occasione di danni causati da un evento assicurato al domicilio dell'assicurato, allorché questi è assente, Europ Assistance s'incarica delle prime misure, in particolare di adempiere le formalità che s'impongono e di ricorrere ad artigiani in grado di assicurare la recinzione dei locali.

Questa prestazione è limitata a CHF 1000.– per evento assicurato.

b) Ritorno al domicilio. Se il sinistro si verifica in assenza dell'assicurato, oppure la presenza di questi è indispensabile sul luogo del danno, Europ Assistance s'incarica e assume le spese del viaggio di ritorno in treno di prima classe o in aereo in classe economica e, quando soltanto questo mezzo può essere utilizzato, in taxi sino alla stazione più vicina.

Questa prestazione è garantita soltanto se l'assicurato si trova ad almeno 100 km, per la via più diretta, dal domicilio sinistrato. Europ Assistance assume soltanto le spese di viaggio supplementari. L'assicurato è tenuto a restituire alla società assicuratrice i titoli di trasporto originari (biglietti) che non ha potuto impiegare per il viaggio di ritorno sul luogo sinistrato. Questa si riserva il diritto di impiegare i biglietti diversamente. Lo stesso vale per i biglietti messi

a disposizione dalla società per il viaggio di ritorno e non utilizzati.

Se, a causa di questo ritorno precipitato, l'assicurato ha dovuto lasciare il veicolo sul posto, Europ Assistance s'incarica e assume le spese del viaggio sul luogo del soggiorno, in aereo in classe economica o in treno di prima classe, per recuperare il veicolo, purché si trovi ad almeno 100 km, per la via più diretta, dal luogo del sinistro.

c) Sorveglianza. Se, a seguito di un evento dannoso assicurato, il domicilio deve essere sorvegliato per preservare dal furto gli oggetti che si trovano sul posto, Europ Assistance s'incarica e assume le spese della messa a disposizione di un servizio di vigilanza durante 48 ore dal verificarsi del sinistro.

d) Alloggio. Se, a causa di un evento assicurato, il domicilio dell'assicurato non è più abitabile, Europ Assistance s'incarica e assume le spese dell'alloggio in un albergo.

Questa prestazione è garantita sino alla concorrenza di CHF 200.– per notte e per abitante del domicilio sinistrato, durante cinque notti al massimo. Le spese di ristoro sono escluse.

e) Trasferimento e conservazione della mobilia. Se la rimessa in ordine del domicilio sinistrato esige il trasferimento della mobilia, Europ Assistance s'incarica e assume le spese del noleggio di un veicolo utilitario (permesso B), che permetterà all'assicurato di effettuare il trasloco degli oggetti che si trovano ancora presso il domicilio sinistrato.

Questa prestazione è garantita entro i limiti delle disponibilità locali, ferme restando le condizioni imposte dalla società di noleggio.

Essa è limitata a CHF 1000.– al massimo, per evento.

In caso di bisogno, Europ Assistance predispone un magazzino. Le spese di custodia vanno comunque a carico dell'assicurato.

L'insieme delle prestazioni riguardanti il trasferimento della mobilia è limitato a CHF 1000.– al massimo, per evento.

f) Trasferimento in un alloggio provvisorio. Europ Assistance garantisce lo spostamento dell'assicurato e delle persone che coabitano con lui, sino all'alloggiamento provvisorio, che si trovi tuttavia in un raggio di 50 km al massimo, per la via più diretta, dal domicilio sinistrato.

Essa assume le spese dei mezzi di trasporto pubblici e del taxi sino alla stazione più vicina e dalla stazione sino all'alloggiamento provvisorio, quando soltanto questo mezzo può essere utilizzato.

Se il domicilio sinistrato resta inabitabile durante i trenta giorni consecutivi al sinistro, Europ Assistance s'incarica e assume le spese del trasporto della mobilia verso il nuovo

luogo di domicilio in Svizzera, purché questo si trovi in un raggio di 50 km al massimo, per la via più diretta, dal luogo del sinistro.

L'insieme delle prestazioni riguardanti l'alloggiamento provvisorio è limitato a CHF 3000.– al massimo, per evento.

g) Persone a carico. Quando, a causa di un evento assicurato, il domicilio non è più abitabile, Europ Assistance s'incarica e assume le spese dello spostamento di una persona domiciliata in Svizzera, per accompagnare i figli minorenni di età inferiore ai 16 anni, che sono restati al domicilio, presso un parente domiciliato in Svizzera. La stessa prestazione è garantita in favore degli ascendenti non autosufficienti dipendenti dall'assicurato che vivono al domicilio dell'assicurato.

L'assicurato può designare la persona accompagnatrice; se non lo fa, è Europ Assistance che mette una persona a disposizione.

Sono assicurate le spese di viaggio della persona accompagnatrice di andata e ritorno in taxi sino alla stazione più vicina, come pure i viaggi con i trasporti pubblici.

h) Cani e gatti. Se, a causa di un evento assicurato, il domicilio dell'assicurato non è più abitabile, Europ Assistance s'incarica e assume le spese della guardia, all'esterno, di cani e gatti di compagnia, se nessun parente può occuparsene e purché questi animali abbiano già subito le vaccinazioni obbligatorie.

Questa prestazione è limitata a CHF 1000.– al massimo, per evento assicurato.

i) Acquisti di prima necessità. Se, a causa di un evento assicurato, gli oggetti da toeletta e gli abiti dell'assicurato e delle persone che convivono con lui sono distrutti, Europ Assistance assume le spese di acquisto di oggetti di prima necessità sino alla concorrenza di CHF 1000.– per persona assicurata, contro presentazione delle fatture e purché tali acquisti siano effettuati entro due giorni feriali consecutivi al sinistro.

j) Anticipo di fondi. Se, a causa di un evento assicurato, l'assicurato non dispone più di mezzi di pagamento, Europ Assistance concede un anticipo di fondi di CHF 2000.– al massimo. Il rimborso è esigibile entro tre mesi dalla data della concessione dell'anticipo.

k) Helpline per sostegno psicosociale. Se, in seguito a un evento assicurato (ad es. scasso, incendio, furto, vandalismo), un assicurato necessita di assistenza o di una consulenza in relazione al suo stato di salute fisico o psicologico, il nostro personale medico fornisce all'assicurato suggerimenti, assistenza e sostegno, sia direttamente, oppure indirizzandolo verso un medico specialista.

L'assistenza psicosociale e medica è fornita dal nostro servizio Health & Care Management chiamando il numero 043 843 11 42.

La prestazione è limitata a 5 chiamate per anno e assicurato.

Le spese mediche non sono coperte dalla presente assicurazione.

3. Info Lines

a) Info Line travel. Prima di partire per un viaggio, su richiesta Europ Assistance fornisce le seguenti informazioni:

- vaccini e documenti di viaggio necessari;
- formalità di entrata e doganali;
- valute in corso e tassi di cambio applicabili;
- situazione politica in corso;
- malattie contagiose, epidemie e epizootie.

b) Info Line Animal. Su richiesta, Europ Assistance fornisce le seguenti informazioni:

- lista di pensioni, rifugi, Società Protezione Animali e federazioni;
- lista di veterinari;
- società specializzate in educazione canina e addestramento;
- pedigree;
- alimentazione degli animali;
- consigli di pulizia per gli animali (ad es. toelettatura, parassiti);
- formalità di acquisto di un animale (ad es. allevatori, canili, prezzi);
- lista di dog sitter;
- informazioni per prepararsi a un viaggio con un animale (vaccini, documenti, formalità alle frontiere, epizootie).

Questa prestazione è applicabile solo agli animali di compagnia.

I costi necessari per mettere in pratica questi consigli e prestazioni sono a carico dell'assicurato. Le prestazioni di Europ Assistance si limitano esclusivamente alla fornitura di consigli e informazioni.

C2 Quali sono le restrizioni e le esclusioni di copertura?

1. Europ Assistance non fornisce prestazioni;

- in caso di eventi già verificatisi al momento della conclusione del contratto di assicurazione;
- in caso di eventi in rapporto con una guerra, un tumulto, una rivoluzione, disordini interni o una rivolta, se l'assicurato vi ha partecipato attivamente;
- in caso di eventi in rapporto con uno stato d'ubriachezza o con l'abuso di droga o di farmaci;
- in caso di eventi in rapporto con la perpetrazione intenzionale o il tentativo di perpetrazione di un crimine o un delitto;
- per provvedimenti non disposti da Generali o dal suo centro di assistenza telefonico;

- per i costi di prestazioni regolamentari o contrattuali di servizi di sicurezza pubblica e vigili del fuoco, della polizia e altri organismi tenuti legalmente a prestare assistenza.

2. Inoltre, Europ Assistance non può essere considerata responsabile né dell'esecuzione difettosa di prestazioni, risultante da casi di forza maggiore o da eventi quali guerre civili o straniere, instabilità politica, movimenti popolari, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizione alla libera circolazione di persone o di beni, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, disintegrazione del nucleo dell'atomo, né di ritardi o esecuzioni incomplete delle prestazioni risultanti dalle stesse cause.

D. Protezione giuridica nel diritto contrattuale

Le disposizioni seguenti per la protezione giuridica valgono a completamento delle Disposizioni comuni di protezione giuridica.

D1 Persone assicurate

Le prestazioni della protezione giuridica di Fortuna valgono per le persone della medesima comunione domestica ai sensi dell'assicurazione mobilia domestica PRISMA Flex.

D2 Validità territoriale

La copertura assicurativa sussiste per i casi giuridici che per legge rientrano nella giurisdizione della Svizzera e ai quali si applica il diritto svizzero.

D3 Somma di assicurazione

Fortuna corrisponde prestazioni al verificarsi di un caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo pari al massimo a CHF 250 000.– per singolo caso.

D4 Copertura nel diritto contrattuale

È assicurata la tutela degli interessi giuridici in caso di controversie derivanti dalle seguenti condizioni contrattuali soggette al diritto privato svizzero (elenco esaustivo):

- a)** compravendita, permuta, donazione;
- b)** noleggio di beni mobili (eccetto veicoli);
- c)** contratto di appalto;
- d)** contratto di leasing;
- e)** contratto di abbonamento;
- f)** comodato;
- g)** contratto per viaggi organizzati a prezzo forfettario;
- h)** contratto di alloggio;
- i)** contratto di pulizia;
- j)** contratto di formazione e perfezionamento professionale con scuole private;
- k)** contratto di telecomunicazione.

D5 Limitazioni della copertura

Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata nei seguenti ambiti:

- a)** le questioni non riportate all'art. D4;
- b)** le controversie contro Generali, Fortuna, i relativi collaboratori e i soggetti incaricati di tutelare gli interessi della persona assicurata;
- c)** le controversie insorte nell'ambito dell'attività lavorativa o lucrativa autonoma, sia essa un'attività principale o secondaria;
- d)** le controversie relative a contratti d'appalto per nuove costruzioni o ristrutturazioni o altri contratti d'appalto concernenti un immobile, quando è richiesto un permesso delle autorità per singoli lavori o per l'intero intervento;
- e)** le controversie relative a contratti aventi per oggetto immobili, il relativo utilizzo, la proprietà di fondi o pegni immobiliari;
- f)** le controversie relative all'investimento e alla gestione di valori patrimoniali;
- g)** le controversie concernenti il diritto societario o aventi per oggetto partecipazioni a società;
- h)** le controversie sorte in relazione a negozi giuridici di natura finanziaria (segnatamente operazioni bancarie, di borsa, a termine, finanziarie, d'investimento e speculative), a opere d'arte e investimenti di qualsiasi genere;
- i)** le controversie che rientrano nel diritto delle esecuzioni e dei fallimenti (LEF) o relative al semplice incasso di crediti;
- j)** le controversie sorte in connessione a negozi giuridici relativi a mezzi di trasporto motorizzati;
- k)** le controversie tra membri della stessa famiglia e persone assicurate con la medesima polizza;
- l)** i casi giuridici concernenti la difesa contro le pretese di risarcimento danni di terzi;
- m)** i procedimenti di tribunali arbitrali e di istanze giudiziarie internazionali o sovranazionali.

Assicurazione responsabilit  civile di privati

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Qual   l'oggetto dell'assicurazione?

1. L'assicurazione protegge il patrimonio degli assicurati dalle pretese di responsabilit  civile legale avanzate da terzi, in seguito a danni causati nel corso della durata del contratto. Essa comprende:

- a) la tacitazione delle pretese fondate;
- b) la difesa contro le pretese infondate.

2. Oltre alla responsabilit  civile legale, la Compagnia assume anche il risarcimento di altri danni ai sensi di A7 cifre 3 e 10.

A2 Quali sono i danni assicurati?

La Compagnia copre le pretese formulate contro le persone assicurate, in virt  delle disposizioni legali in materia di responsabilit  civile, in caso di

- **danni alle persone**, ossia morte, ferite o altri danni alla salute di terzi;
- **danni alle cose**, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi;
- **pregiudizi economici**, purch  siano consecutivi a un danno, assicurato, alle persone o alle cose;
- **danni ad animali**, vale a dire morte, ferimento o altri danni alla salute, nonch  la perdita di animali appartenenti a terzi;

Salvo deroghe espressamente previste dalle presenti condizioni generali, sono considerati terzi le persone che non rientrano nella cerchia delle persone assicurate secondo A3.

Sono coperte anche le spese che incombono a un assicurato in seguito alle misure opportune prese per scongiurare un pericolo, quando un evento imprevisto rende imminente il verificarsi di un danno assicurato (**spese di prevenzione dei danni**).

Non sono per  assicurate le spese per l'eliminazione di una situazione pericolosa (B1 cifra 1), come pure le spese per misure di prevenzione di danni, prese in seguito a cadute di neve o alla formazione di ghiaccio.

A3 Chi   assicurato?

A seconda della convenzione stipulata.

1. Assicurazione individuale

- a) il contraente;
- b) le persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso il contraente;
- c) il personale domestico e gli aiuti casalinghi ausiliari, per i danni causati a terzi nell'adempimento delle loro mansioni, secondo A7;
- d) le altre persone, che un contratto di lavoro lega al contraente, nell'adempimento delle loro attivit  di amministrazione, sorveglianza e manutenzione degli stabili assicurati (A7 cifra 5.2);

Per gli assicurati indicati alle lettere c) e d) **sono escluse** le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi fornite ai danneggiati;

- e) il proprietario del fondo, se il contraente   proprietario soltanto dell'edificio assicurato (A7 cifra 5.2), ma non del fondo (diritto di superficie).

2. Assicurazione di famiglia

Oltre alle persone summenzionate:

- a) il coniuge del contraente o altra persona, a condizione che vivano nella medesima economia domestica del contraente;
- b) i figli del contraente (compresi i figli elettivi) sino a 25 anni compiuti, che non convivono con lui, purch  non esercitino alcuna attivit  lucrativa. Gli studenti e gli apprendisti non sono considerati persone che esercitano un'attivit  lucrativa, anche se percepiscono un reddito accessorio;
- c) le persone che sottostanno all'autorit  parentale del contraente, del suo coniuge o di una persona che convive con il contraente, anche se esse non convivono con il contraente;
- d) le altre persone che convivono durevolmente con il contraente.

3. Altre persone sono assicurate soltanto se esse sono menzionate in una delle seguenti cifre.

A4 Cosa s'intende con copertura previdenziale?

1. Assicurazione individuale

- a) Se il contraente si sposa o accoglie durevolmente altre persone presso di s , ne deve informare la Compagnia, affin  il contratto venga adattato alla nuova situazione.
- b) L'assicurazione individuale verr  allora trasformata in un'assicurazione di famiglia e il nuovo premio sar  dovuto dal giorno del matrimonio o dal momento in cui una o pi  persone vengono accolte. Prima di questa trasformazione, una copertura previdenziale   accordata durante un anno dal giorno del matrimonio o dal momento in cui una o pi  persone vengono accolte. Se il contraente omette di notificare alla Compagnia le modifiche entro un anno, la copertura assicurativa   soppressa allo spirare di questo termine per i danni causati dalle altre persone che coabitano durevolmente con lui.

2. Assicurazione di famiglia

- a) I figli maggiorenni che cessano di convivere con il contraente continuano a essere assicurati nell'ambito del presente contratto durante sei mesi dal momento in cui cessano di convivere.
- b) Se il contraente resta solo l'assicurazione di famiglia viene trasformata in assicurazione individuale, non appena la

Compagnia riceve l'avviso. In conseguenza di ciò, il premio viene ridotto.

A5 Quali sono le prestazioni della Compagnia?

1. Le prestazioni (comprese le prestazioni accessorie, quali interessi del danno, spese di avvocato o giudiziarie e spese per la prevenzione di danni, ecc.) sono limitate, per ogni sinistro, al massimo alla somma di garanzia prevista nella polizza al momento in cui è stato cagionato il danno.

2. Se diversi danni sono imputabili alla stessa causa, essi sono considerati un solo e medesimo sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

A6 Dove e quando è valevole l'assicurazione?

L'assicurazione è valevole in tutto il mondo, per i danni causati nel corso della durata del contratto. Tuttavia, essa scade alla fine dell'anno di assicurazione in cui il contraente trasferisce il domicilio all'estero. In caso di danni, conformemente a quanto riportato all'articolo A7, cifra 19, la validità dell'assicurazione è limitata all'Europa, all'intera Turchia e all'intera Federazione Russa.

A7 In che qualità siete assicurati?

È assicurata la responsabilità civile legale della persona assicurata in qualità di:

1. Persona privata

a) per gli atti della vita giornaliera;

2. Capofamiglia

a) per i danni cagionati, nella vita privata, da persone poste sotto la sua autorità domestica;

b) nell'ambito dell'assicurazione di famiglia, è assicurata inoltre la responsabilità civile di un terzo in qualità di capofamiglia, per i danni causati da figli minorenni e da altre persone minorenni che convivono con il contraente, allorché soggiornano temporaneamente presso il suddetto terzo.

3. Persona incapace di discernimento

Su domanda del contraente, la Compagnia paga sino a un ammontare massimo di CHF 100.000.- i danni cagionati da figli e altre persone incapaci di discernimento, che convivono con il contraente, anche se il dovere di sorveglianza non è stato violato. Il presupposto di questa copertura è che, in base alle disposizioni legali, esisterebbe un obbligo di risarcimento se l'autore del danno fosse capace di discernimento.

Non sono assicurate le pretese di regresso o di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati.

4. Bambini affidati per la giornata

Sono assicurate anche le pretese per danni cagionati a terzi da bambini in affidamento e affidati per la giornata, che soggiornano temporaneamente presso il contraente.

Non sono assicurate le pretese del contraente stesso o di una persona assicurata, come pure le pretese di regresso o di

compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati.

5. Locatario o proprietario di stabili e locali

A seconda della convenzione stipulata.

5.1 Locatario di stabili e locali

a) Locatario di un appartamento, di una camera, di una casa unifamiliare o di un locale per il bricolage e il ripostiglio, purché questi locali siano abitati o utilizzati dagli assicurati stessi.

b) È assicurata anche la responsabilità civile per danni cagionati alla cosa presa in locazione e alle installazioni e impianti che ne fanno parte, come pure alle parti di stabili, locali, installazioni e impianti ad uso comune. È coperta anche la responsabilità civile per la parte dei danni che l'assicurato deve prendere a carico, conformemente al contratto di locazione, per i danni causati alle parti di stabili, locali, installazioni e impianti a uso comune che servono a tutti gli inquilini, quando l'autore del danno non può essere identificato.

Non sono però assicurati i danni cagionati alla mobilia, se i locali sono presi in affitto ammobiliati.

c) Se più persone costituiscono una comunità domestica e se solo uno degli abitanti ha stipulato un'assicurazione individuale, il danno sarà indennizzato soltanto nella proporzione rappresentata dal prenditore d'assicurazione in rapporto al numero totale degli occupanti.

5.2 Proprietario di casa

a) Proprietario di un immobile abitato dalla persona stessa, purché non abbia più di tre appartamenti (non adibiti a un'attività professionale), compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte, come pure il relativo terreno e la parte di strada privata.

b) Locatore, al massimo, di tre camere o due appartamenti e di una casa unifamiliare per vacanze.

c) È assicurata anche la responsabilità civile per danni cagionati da cisterne e recipienti analoghi, come pure da installazioni adibite allo sfruttamento del calore del sole, della terra e della falda freatica, nella misura in cui questi impianti servono esclusivamente lo stabile assicurato.

Sono considerati danni cagionati da cisterne quelli in rapporto con impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose all'acqua o al suolo (quali carburanti e combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche).

L'assicurato ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione e a tenere in funzione a regola d'arte gli impianti di cisterne. Egli deve far eseguire senza indugio le necessarie riparazioni e far procedere alla ripulitura e alla revisione di tutti gli impianti da personale qualificato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Non sono coperte le spese per la ricerca di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti.

Le precedenti disposizioni valgono per analogia anche per gli impianti che utilizzano il calore del sole, della terra o della falda freatica per il riscaldamento o la produzione di acqua calda.

6. Locatario o proprietario di una casa unifamiliare per vacanze

Locatario o proprietario di una casa unifamiliare per vacanze o un appartamento per vacanze, come pure una casa mobile mobile o una roulotte non immatricolata con luogo di stazionamento fisso. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile per danni causati alle cose summenzionate, prese in affitto, e agli impianti ad esse appartenenti e alle cisterne.

Sono assicurati anche i danni cagionati alla mobilia di camere d'albergo, di appartamenti e pensioni per vacanze presi in affitto.

7. Proprietario di piani o comproprietario

a) È assicurata soltanto la parte dell'indennità che supera la somma garantita dall'assicurazione responsabilità civile conclusa dalla comunità dei proprietari di piani o dei comproprietari (assicurazione complementare).

Se non esiste una tale assicurazione, la copertura accordata dal presente contratto è soppressa.

b) In caso di pretese avanzate dalla comunità dei proprietari, non è assicurata la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dell'assicurato, secondo l'atto di fondazione.

8. Proprietario di animali domestici

Proprietario di animali quali cavalli, cani, gatti, pecore, capre e altri animali domestici usuali, come pure in qualità di proprietario di api, nella misura in cui questi animali non servano a scopi lucrativi (fatto salvo l'articolo A8 cifra 5).

È assicurata anche, in qualità di proprietaria di animali, la persona che s'incarica, a titolo temporaneo e non professionale, della sorveglianza di un animale domestico appartenente a un assicurato.

Sono assicurate anche le pretese di risarcimento del guardiano stesso.

Sono inoltre coperti, anche in assenza di responsabilità civile, i danni fino a un importo massimo di CHF 2000.– per evento:

- causati da detti animali;
- i danni che questi animali causano a una persona che li accudisce temporaneamente e non a titolo professionale.

9. Responsabile di oggetti affidati

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i cosiddetti danni agli oggetti affidati, ossia per i danni causati:

- agli oggetti che un assicurato ha preso in consegna per utilizzarli, conservarli, trasportarli o per altri scopi, fatto salvo l'articolo A7 cifra 5.1;

- a cose con o sulle quali l'assicurato esercita od omette di esercitare un'attività.

In aggiunta alle limitazioni dell'estensione assicurativa a norma di A9, **restano esclusi:**

- i danni a veicoli a motore (compresi rimorchi e roulotte) o aerei (ivi compresi i deltaplani) e a canotti, battelli e tavole a vela (fermo restante quanto previsto da A8 cifra 1). Sono però assicurati i danni a ciclomotori. I danni alle tosatrici semoventi e ai trattori da giardino assimilabili a queste ultime sono assicurati a condizione che la loro velocità massima non superi i 25 km/h e che non siano soggetti a un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria;
- i danni arrecati a cavalli e ai relativi selle, finimenti o vetture (fatto salvo l'articolo A8 cifra 7);
- le domande di risarcimento avanzate in seguito a distruzione, deterioramento o perdita di oggetti preziosi o di valore (come gioielli, orologi, pellicce, oggetti d'arte, ecc. il cui valore di risarcimento al momento del sinistro è superiore a CHF 2000.–), oggetti da collezione, somme di denaro, cartevalori, documenti, piani e progetti e disegni tecnici, software o dati informatici;
- i danni causati a cose sulle quali l'assicurato esercita un'attività remunerata o che ha prese o ricevute a scopi di attività professionale o di funzione principale o accessoria;
- i danni alle cose possedute in base a un contratto di locazione vendita o acquistate con riserva di proprietà.

10. Padrone di casa

per i **danni alle cose** di visitatori, anche se l'assicurato non è legalmente responsabile per il sinistro.

a) Nell'ambito delle altre disposizioni contrattuali, sono assicurati i danni a cose che i visitatori hanno su di sé o con sé, purché il danno si sia verificato involontariamente a causa di una forza esterna, violenta e repentina.

Le prestazioni della Compagnia si limitano a CHF 2000.– per ogni sinistro.

b) Sono considerati visitatori le persone che si trovano, di diritto, nelle camere, negli appartamenti o stabili (compresi i terreni circostanti) abitati dagli assicurati.

c) Non sono considerati visitatori

- gli artigiani, i fornitori e le altre persone la cui presenza è dovuta all'esercizio della loro attività professionale;
- i locatari o sublocatari di camere, appartamenti e stabili delle persone assicurate;
- tutte le persone menzionate sotto A3.

11. Detentore e utente di biciclette, ciclomotori o altri veicoli a essi assimilabili secondo la legge in materia di responsabilità civile.

a) **Veicoli non soggetti a un obbligo legale d'assicurazione di responsabilità civile**

Sono assicurate le pretese di risarcimento integrali del danno.

b) Veicoli soggetti a un obbligo legale d'assicurazione di responsabilità civile

La copertura assicurativa si limita alla parte d'indennizzo che eccede la somma di garanzia dell'assicurazione prescritta per legge (assicurazione complementare). Se non è stata stipulata un'assicurazione prescritta per legge o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre prescritta per legge, le pretese non sono assicurate.

12. Detentore e utente di natanti

È assicurata la responsabilità civile del detentore e dell'utente di natanti senza azionamento meccanico, di barche a vela senza motore, la cui superficie velica non supera i 15 m², come pure di tavole da surf.

13. Sportivo

Tranne

- la caccia e le manifestazioni sportive di cinegetica (fatto salvo l'articolo A8 cifra 3);
- lo sport professionale;
- lo sport aereo (compresi il paracadutismo e il deltaplano);
- il motorismo.

Questa copertura si estende altresì fino a un indennizzo massimo di CHF 2000.– per evento ai danni materiali causati in assenza di responsabilità della persona che pratica lo sport.

14. Persona incorporata nell'esercito svizzero, nella protezione civile o nel servizio pubblico antincendio come pure persone che prestano servizio civile

Purché questa attività non sia esercitata a titolo professionale, in occasione di eventi bellici, disordini civili e tumulti. I danni causati al materiale di servizio non sono assicurati.

15. Tiratore e possessore di armi

ma non in qualità di cacciatore o guardiacaccia, sorvegliante della selvaggina e partecipante a manifestazioni sportive cinegetiche (fatto salvo l'articolo A8 cifra 3).

16. Committente della costruzione

Per lavori di trasformazione e riparazione (esclusi i lavori di scavo e di fondamenta), purché essi non superino la somma di costruzione globale di CHF 100 000.–.

17. Proprietario, locatario o affittuario di terreni non edificati che non servono a scopi lucrativi (per esempio giardino o orto).

18. Datore di lavoro

Per danni cagionati dal personale domestico privato (compreso gli aiuti) durante lo svolgimento della propria attività presso l'economia domestica del contraente, inclusi i danni arrecati da altre persone durante lo svolgimento della loro attività di gestione, sorveglianza e manutenzione degli immobili assicurati (punto A7 cifra 5.2) legate al contraente mediante contratto di lavoro.

19. Persona professionalmente indipendente

Per i danni derivanti esclusivamente dalle attività professionali indipendenti elencate di seguito e per quelli derivanti da locali

commerciali utilizzati a tale scopo.

Le attività professionali indipendenti coperte sono le seguenti: mamma diurna, babysitter, titolare di asilo nido, asilo per bambini e giardino d'infanzia, insegnante, attore, scrittore, musicista, istruttore di sport e maestro di sci, ricercatore di cristalli, parrucchiere, fotografo, estetista (esclusi i trattamenti laser e il trucco permanente), titolare di salone di manicure, pedicure e cura delle unghie o manutenzione di locali in economie domestiche private. L'elenco vale per le persone di sesso sia femminile che maschile.

Sono escluse le attività a rischio ai sensi della Legge federale e dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e di organizzatori di altre attività a rischio.

Le attività professionali indipendenti sono assicurate fino a una cifra di affari annua massima di CHF 25 000.–. Superata tale somma, l'assicurazione responsabilità civile privata non garantisce più alcuna copertura.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

Non sono assicurate le pretese riconducibili a danni a cose prese o ricevute dagli assicurati per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate o per altri motivi.

20. Passeggero di veicoli a motore di terzi

La copertura assicurativa comprende le pretese avanzate contro le persone assicurate, nella loro qualità di passeggeri o di accompagnatori, prescritti dalla legge, di un allievo conducente, ossia:

a) la responsabilità civile legale delle persone assicurate, purché la responsabilità non sia coperta dall'assicurazione responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione e valida al momento del sinistro;

b) il risarcimento del sovrappremio risultante dalla retrocessione effettiva, nel sistema dei gradi di premio dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo (perdita di bonus), al massimo tuttavia il 200% del premio lordo annuo secondo la tariffa.

Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio se la Compagnia rimborsa le prestazioni di sinistro all'assicuratore responsabilità civile del veicolo.

c) Sono assicurate anche le pretese risultanti da danni che un assicurato, in qualità di passeggero, arreca a un veicolo di terzi da lui utilizzato. Se i danni sono già stati indennizzati da un'assicurazione casco, la Compagnia rimborsa soltanto un'eventuale franchigia e l'eventuale supplemento di premio risultante dalla retrocessione nel sistema dei gradi di premio (perdita di bonus).

A8 Quali sono i rischi assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare?

1. Utente di veicolo a motore di terzi

L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di utente di autovetture e furgoncini fino a 3500 kg, dei loro rimorchi e di motociclette appartenenti a terzi.

È assicurata la responsabilità civile in caso di utilizzo occasionale – limitatamente a un massimo di 21 giorni, consecutivi o meno, per anno civile – dei veicoli a motore summenzionati, per:

- a)** le pretese avanzate contro un assicurato in qualità di conducente dei veicoli a motore di terzi, purché la responsabilità non sia assicurata dall'assicurazione responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione e valida al momento del sinistro;
- b)** il risarcimento del sovrappremio risultante dalla retrocessione effettiva nel sistema dei gradi di premio dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo (perdita di bonus), al massimo tuttavia il 200% del premio lordo annuo secondo la tariffa. Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio se la Compagnia rimborsa le prestazioni di sinistro all'assicuratore del veicolo.

Il calcolo della perdita del bonus si basa sul numero d'anni d'assicurazione necessario a partire dal sinistro affinché venga nuovamente raggiunto il grado di premio anteriore all'incidente, supponendo che durante questo periodo il bonus non venga interessato da alcun sinistro e che non vengano modificati né il premio né il sistema del bonus. Sono altresì coperte le franchigie fino a un importo di CHF 1000.–, ad eccezione delle franchigie per i casi in cui il conducente non è titolare di una licenza di condurre definitiva svizzera.

- c)** Sono assicurati i danni da collisione arrecati al veicolo utilizzato stesso, ossia i danneggiamenti risultanti dall'azione repentina, involontaria e violenta di una forza esterna.
- d)** Se per il veicolo in questione esiste un'assicurazione casco, la Compagnia rimborsa soltanto l'eventuale franchigia contrattuale che l'assicuratore casco mette a carico del suo contraente, come pure l'eventuale sovrappremio risultante dalla retrocessione nel sistema dei gradi di premio (perdita di bonus), supponendo che durante il periodo del calcolo il bonus non venga interessato da altri sinistri e che non vengano modificati né il premio né il sistema del bonus. Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio se la Compagnia rimborsa all'assicuratore casco del veicolo le prestazioni di sinistro.

Il calcolo della perdita del bonus si basa sul numero d'anni d'assicurazione necessario a partire dal sinistro affinché venga nuovamente raggiunto il grado di premio anteriore all'incidente, supponendo che durante questo periodo il bonus non venga interessato da alcun sinistro e che non vengano modificati né il premio né il sistema del bonus.

- e)** Per i danni ai veicoli utilizzati, l'assicurato deve pagare lui stesso CHF 500.– per ogni evento.

Non sono assicurati:

- f)** i danni arrecati ai veicoli presi in locazione e ai veicoli utilizzati regolarmente o a scopi lucrativi;
- g)** i danni arrecati ai veicoli affidati a una persona assicurata:
 - in relazione con un'attività professionale principale o accessoria;
 - dal suo datore di lavoro o dal suo mandante;
 - da altre persone assicurate secondo A3;
- h)** i danni arrecati a un veicolo che un assicurato ha scambiato per utilizzarlo in luogo di un suo proprio veicolo;
- i)** le pretese risultanti dall'utilizzazione di un veicolo, non autorizzata da prescrizioni legali o dalle autorità, o da corse illecite;
- j)** le pretese risultanti da infortuni della circolazione sopravvenuti durante la guida su circuiti di gara o su superfici di circolazione destinate a tale scopo, nonché durante la partecipazione a corse di allenamento, competizioni fuoristrada o corsi di guida. Tuttavia sono assicurati i danni verificatisi in Svizzera durante le lezioni di guida prescritte dalla legge e impartite da istruttori autorizzati;
- k)** le pretese di rivalsa e di compensazione risultanti dall'assicurazione conclusa per il veicolo in questione.
- l)** Le roulotte e i veicoli nel momento in cui vengono spinti o trainati.

2. Rinuncia alla riduzione dell'indennità

La Compagnia rinuncia a invocare l'art. 14 LCA (Legge sul contratto di assicurazione) per ridurre le sue prestazioni, quando il sinistro è la conseguenza di una colpa grave, a meno che la persona assicurata non abbia causato il danno sotto l'influenza dell'alcool o di droghe o in seguito a impiego abusivo di farmaci.

3. Cacciatore

L'assicurazione comprende la responsabilità civile legale delle persone designate nominativamente nella polizza, in qualità di cacciatori, affittuari di una riserva di caccia, cacciatori armati invitati, guardiacaccia, assistente di caccia, capocaccia, partecipanti a manifestazioni sportive cinegetiche e sorveglianti della selvaggina.

La somma di assicurazione minima che si applica è quella prescritta dalla legge, se essa è superiore alla somma di garanzia prevista dal presente contratto.

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni alla selvaggina e alle coltivazioni, come pure da danni derivanti dalla violazione di prescrizioni legali o delle autorità riguardanti la caccia e la protezione della selvaggina.

4. Detentore di aeromodelli

È assicurata anche la responsabilità civile legale delle persone designate nominativamente nella polizza in qualità di detentori ed esercenti di aeromodelli di un peso da 0,5 a 30 kg ai sensi dell'Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) del 24.11.1994.

Non sono assicurate le pretese per danni:

- ad aeromodelli e al materiale utilizzato per il loro funzionamento;
- risultanti dall'inosservanza di restrizioni di volo legali o delle autorità;
- in caso di utilizzazione di aeromodelli da parte degli assicurati che non sono in possesso dei permessi e delle autorizzazioni prescritti.

5. Detentore di animali selvatici

Sono considerati animali selvatici tutti quelli che non sono animali domestici secondo l'art. A7 cifra 8, ad esempio belve, rettili, ecc.

6. Detentore o possessore di cavalli da corsa

senza una propria scuderia.

Non sono assicurate le pretese per danni:

- ai cavalli stessi,
- ai campi e alle coltivazioni,
- agli altri partecipanti, in occasione di manifestazioni sportive equestri, compresi gli allenamenti.

7. Locatario o prenditore a prestito di cavalli

per danni accidentali (morte, deprezzamento, spese veterinarie e perdita di guadagno in seguito all'immobilizzazione temporanea) causati ai cavalli presi in affitto, a prestito, detenuti temporaneamente o cavalcati per ordine, come pure per danni alle selle, ai finimenti e alle vetture.

- a)** Le prestazioni sono limitate, per ogni sinistro, alla somma d'assicurazione pattuita appositamente per questa copertura.
- b)** La copertura si estende anche alle prove interne nell'ambito di corsi o scuole di equitazione, ai concorsi ippici e alle corse, compresi gli allenamenti.
- c)** L'assicurato sopporta una franchigia di CHF 500.– per sinistro.

A9 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa?

L'assicurazione non copre le pretese:

- a)** per danni che colpiscono un assicurato (secondo A3) o un'altra persona che convive con lui, ivi comprese le cose a loro appartenenti (eccetto le cose appartenenti a dipendenti e ausiliari di un assicurato, secondo A3 cifra 1, lettere c-d);
- b)** in rapporto all'esercizio di un'attività professionale principale (fatto salvo l'articolo A7 cifra 19) o dell'attività di un'impresa o di una tenuta agricola;
- c)** per danni causati intenzionalmente o perpetrando intenzionalmente un crimine o un delitto e per danni arrecati a

cose di cui un assicurato si è impadronito senza averne il diritto, in modo temporaneo o definitivo;

- d)** fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali o a seguito dell'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione;

- e)** per la responsabilità in qualità di detentore o in seguito all'utilizzo di veicoli a motore, dei loro rimorchi o veicoli rimorchiati, nel caso in cui deve essere stipulata obbligatoriamente un'assicurazione di responsabilità civile in virtù della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale (fatto salvo l'articolo A8 cifra 1);

Sono tuttavia assicurati i danni derivanti dall'utilizzo di tosaerici semoventi e trattori da giardino assimilabili a queste ultime, a condizione che la loro velocità massima non superi i 25 km/h e che non siano soggetti a un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria;

- f)** per la responsabilità in qualità di detentore e in seguito all'utilizzazione di aerei di ogni genere, per i quali la legislazione svizzera prescrive la conclusione di un'assicurazione responsabilità civile o che sono o devono essere immatricolati all'estero (fatto salvo l'articolo A8 cifra 4);

- g)** per la responsabilità in qualità di detentore e in seguito all'utilizzazione di natanti di ogni genere, per i quali la legislazione svizzera prescrive la conclusione di un'assicurazione responsabilità civile o che sono o devono essere immatricolati all'estero;

- h)** per danni arrecati ad aerei e a natanti (ivi compresi i deltaplani e le tavole a vela), come pure a veicoli a motore che un assicurato ha preso in consegna per utilizzarli e conservarli (fatto salvo l'articolo A8 cifra 1). I danni causati ai ciclomotori sono invece assicurati;

- i)** per danni dovuti all'usura (per es. danni alle pareti, ai soffitti, alle tappezzerie, alle verniciature, ecc.) e altri danni causati a poco a poco;

- j)** per danni il cui verificarsi era da aspettarsi con grande probabilità o era stato implicitamente ammesso;

- k)** per danni causati ad animali da sella e da tiro presi a noleggio o a prestito (fatto salvo l'articolo A8 cifra 7);

- l)** per danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita un'attività professionale principale od accessoria o qualsiasi altra attività remunerata;

- m)** per la responsabilità in qualità di proprietario d'opera (fatto salvo l'articolo A7 cifra 5.2);

- n)** per la responsabilità in qualità di committente della costruzione (fatto salvo l'articolo A7 cifra 16);

- o)** per danni cagionati da radiazioni ionizzanti o dall'impiego di raggi laser o maser;

- p)** in relazione con la trasmissione di malattie contagiose;
- q)** derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);
- r)** per le spese di prevenzione di sinistri (fatto salvo l'articolo A2);
- s)** richieste derivanti da danni causati in correlazione all'amianto, idrocarburi clorurati, clorofluorocarburi (CFC) o ureaformaldeidi.

B. Sinistro

B1 Quali obblighi incombono agli assicurati?

1. Gli assicurati sono tenuti a eliminare, a loro spese ed entro un termine conveniente, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Compagnia.

2. L'assicurato che viola gli obblighi che gli incombono in virtù del presente contratto (per es. A7 cifra 5.2, lettera c) perde ogni diritto alle prestazioni della Compagnia. Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa oppure che il danno si sarebbe ugualmente verificato anche se egli avesse adempiuto l'obbligo contrattuale.

B2 Cosa si deve fare in caso di sinistro?

1. Se si verifica un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione, o se sono formulate pretese di risarcimento contro un assicurato, il contraente deve avvertirne immediatamente la Compagnia. Se un sinistro provoca la morte di una persona, la Compagnia deve esserne avvertita entro 24 ore.

2. Se, in seguito a un evento che può riguardare l'assicurazione, viene preso contro l'assicurato un provvedimento di polizia o iniziata una procedura penale, l'assicurato deve avvertire immediatamente la Compagnia. Essa si riserva di mettere un difensore a disposizione dell'assicurato.

B3 Cosa si deve osservare in caso di sinistro?

1. La Compagnia si occupa della liquidazione del sinistro, soltanto se le pretese oltrepassano la franchigia convenuta. La Compagnia conduce a sue spese le trattative con il danneggiato. A questo riguardo essa è la rappresentante dell'assicurato e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per l'assicurato.

2. Senza l'autorizzazione della Compagnia, l'assicurato è tenuto ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, o il suo rappresentante, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento e non dovrà riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre gli assicurati non sono abilitati, senza l'autorizzazione della Compagnia, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione. Per di più, l'assicurato deve fornire subito alla Compagnia, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi

dal danneggiato, e infine, consegnarle tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari: convocazioni, comparse, giudizi, ecc.) e sostenere il più possibile la Compagnia nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).

3. Di regola, la Compagnia versa l'indennità direttamente alla parte lesa. Se essa non deduce un'eventuale franchigia, l'assicurato deve rimborsargliela, rinunciando a qualsiasi obiezione.

4. Se non si può addivenire a un accordo con il danneggiato e questi intenta un processo, la Compagnia conduce il processo e ne assume le spese. Se è aggiudicato all'assicurato un risarcimento di spese di processo, questo spetta alla Compagnia, purché non sia destinato alla copertura di spese personali dell'assicurato.

C. Protezione giuridica nel diritto penale

Le disposizioni seguenti per la protezione giuridica valgono a completamento delle Disposizioni comuni di protezione giuridica.

C1 Persone assicurate

Le prestazioni della protezione giuridica di Fortuna valgono per le persone assicurate nella loro qualità di proprietari di casa (secondo Art. A7 capoverso 5.2) o di proprietari di casa di vacanza (secondo Art. A7 capoverso 6).

C2 Validità territoriale

La copertura assicurativa sussiste per i casi giuridici che per legge rientrano nella giurisdizione della Svizzera e ai quali si applica il diritto svizzero.

C3 Somma di assicurazione

Fortuna corrisponde prestazioni al verificarsi di un caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo pari al massimo a CHF 250 000.– per singolo caso.

C4 Copertura nel diritto penale

È assicurata la tutela degli interessi legali in un procedimento penale o disciplinare contro la persona assicurata, in seguito a un evento assicurato, per lesioni colpose o danni materiali causati da un edificio o un fondo di proprietà della persona assicurata.

C5 Limitazioni della copertura

Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata nei seguenti ambiti:

- a)** le questioni non riportate all'art. C4;
- b)** le controversie contro Generali, Fortuna, i relativi collaboratori e i soggetti incaricati di tutelare gli interessi della persona assicurata;
- c)** le controversie che rientrano nel diritto delle esecuzioni e dei fallimenti (LEF) o relative al semplice incasso di crediti;
- d)** le controversie tra membri della stessa famiglia e persone assicurate con la medesima polizza;

- e) i casi giuridici concernenti la difesa contro le pretese di risarcimento danni di terzi;
- f) le controversie relative a disposizioni penali non incluse nel codice penale;
- g) le controversie derivanti da crimini o delitti, violazioni o tentativi di violazione commessi intenzionalmente e imputati alla persona assicurata;
- h) le controversie insorte in connessione con guerre, eventi bellici e atti terroristici, violazioni della neutralità, sommosse, scioperi e disordini di qualsiasi genere;
- i) le controversie relative a radiazioni dannose, fusione o fissione nucleare e catastrofi naturali;
- j) i procedimenti di tribunali arbitrali e di istanze giudiziarie internazionali o sovranazionali.

IT Assistance

Europ Assistance fornisce all'assicurato e al suo nucleo familiare i **servizi** elencati al seguente punto A. Mette a disposizione degli assicurati 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno degli interlocutori che offrono assistenza, facendosi carico delle relative spese, nel settore della tecnologia informatica non commerciale.

Qualsiasi riferimento al contraente riguarda anche le persone assicurate.

A. Presentazione generale dell'assistenza informatica

Sono coperti dall'assistenza informatica i seguenti servizi:

- IT Assistance remota,
- salvataggio on line dei dati,
- sicurezza informatica (Cyber Security).

B. Definizioni

B1. I servizi d'assistenza informatica

I servizi forniti sono i servizi descritti dettagliatamente al punto E prestati Europ Assistance nel settore della tecnologia informatica non commerciale (IT Assistance).

L'assicurato ha a disposizione un interlocutore che offre assistenza e supporto nel campo dell'informatica a uso privato per trovare insieme soluzioni ai problemi che si pongono nell'utilizzo quotidiano di hardware e software e garantire il funzionamento sicuro di hardware e software. Europ Assistance non può però promettere né dare alcuna garanzia di successo sul fatto di poter trovare nell'ambito dell'IT Assistance una soluzione a ogni problema. Qualora non sia possibile trovare una soluzione entro un tempo ragionevole, Europ Assistance può consigliare un centro specializzato adeguato che possa eventualmente offrire una soluzione del problema a spese dell'assicurato.

I servizi vengono offerti tramite una linea telefonica dedicata, via e-mail o con una sessione di assistenza remota. Se si rende necessaria un'interazione diretta sull'hardware dell'assicurato, è possibile creare tramite Internet un collegamento all'hardware dell'assicurato (sessione di assistenza remota).

B2. Hardware

Nelle presenti condizioni con il termine hardware si intendono i dispositivi di proprietà dell'assicurato, progettati per l'uso privato domestico, in particolare come Personal Computer (PC), computer portatili, scanner, stampanti, tablet, telefoni cellulari, router di rete ed elettronica per l'intrattenimento come registratori DVD, fotocamere e videocamere digitali, console per videogiochi e apparecchi televisivi.

B3. Software

Con il termine software si intendono programmi e applicazioni standard, tipicamente creati per l'uso privato domestico o necessari per il funzionamento dell'hardware.

B4. Diritto ai servizi d'assistenza informatica

Il diritto ai servizi è attivato quando l'assicurato ha bisogno d'assistenza informatica per l'utilizzo dell'hardware e del software nell'ambito dell'uso quotidiano (non commerciale).

C. Validità

Il servizio si applica ai casi che si verificano nel periodo di validità del contratto assicurativo in vigore e che vengono segnalati a Europ Assistance durante tale periodo. Non si effettua il servizio per i casi che si sono verificati, che erano noti o avrebbero potuto essere noti prima dell'entrata in vigore della polizza.

D. Tutela dei dati

Europ Assistance si impegna a tutelare la riservatezza dei dati ai sensi della Legge federale sulla Protezione dei Dati (LPD) e a osservare gli altri obblighi di riservatezza vigenti per le compagnie d'assicurazione e si adopererà a obbligare al rispetto di queste clausole anche i propri dipendenti e i fornitori esterni, anche successivamente alla conclusione dei rapporti di servizio.

Europ Assistance dichiara a titolo giuridicamente vincolante che ha adottato sufficienti misure di sicurezza, ai sensi della Legge federale sulla Protezione dei Dati (LPD), per evitare che tutti i dati e le informazioni affidate dall'assicurato, perfino quelle fornite a Europ Assistance e ai suoi fornitori esterni, non siano utilizzate in modo illecito o trasmesse a terzi senza autorizzazione.

I dati forniti vengono acquisiti esclusivamente ai fini dell'assistenza informatica. Qualsiasi utilizzo dei dati da parte di Europ Assistance per propri fini è vietato e nessuna trasmissione diversa può essere effettuata. La realizzazione dei servizi si farà esclusivamente attraverso connessioni protette. Qualsiasi accesso ai dati trattati nell'ambito del salvataggio on line dei dati deve essere esclusivamente autorizzato dall'assicurato.

L'assicurato prende atto del fatto che le sessioni di assistenza remota e gli scambi di mail potranno essere registrati per motivi di controllo di qualità, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

E. Servizi forniti

E1. IT Assistance remota (supporto telefonico, via mail o mediante sessione di assistenza remota)

E1.1. Presupposto per l'utilizzo

Prima di accedere all'assistenza remota, l'assicurato deve effettuare su un supporto esterno dati delle copie di back up adeguate all'hardware dei dati salvati sul dispositivo e del software. Non si risponde di perdite di dati. Poiché in molti casi per prestare il servizio occorre il software originale, l'assicurato ha l'obbligo di tenerlo a portata di mano in caso di utilizzo del servizio e di fare in modo di disporre della necessaria licenza del produttore.

E1.2 Oggetto della prestazione del servizio

Il servizio d'assistenza informatica permette all'assicurato di essere messo in contatto per telefono, per email o attraverso una sessione remota, con uno specialista qualificato di Europ Assistance o dei suoi fornitori esterni per ottenere assistenza e supporto tecnico nell'ambito dell'utilizzo di hardware e software, per esempio per installare una stampante, per aggiornare un sistema, ecc. Questi interlocutori tenteranno, con l'assicurato, di trovare una soluzione al problema.

E1.3 Ambito di applicazione dei servizi

Gli specialisti di Europ Assistance e dei suoi fornitori esterni sono formati sui prodotti hardware e software di ultima generazione. Europ Assistance non può promettere né prestare garanzie di successo sul fatto che nell'ambito della prestazione dei servizi sia possibile giungere alla soluzione del problema.

E1.4 Servizi inclusi

- a) Assistenza e supporto nell'uso quotidiano di hardware e software.
- b) Eliminazione di software dannosi (virus, spyware ecc.).
- c) Installazione e disinstallazione di software, aggiornamenti o service pack.
- d) Consulenza generica su hardware e software, Internet e periferiche.
- e) Configurazione del sistema operativo e delle applicazioni.
- f) Installazione e configurazione di nuovi hardware e periferiche (stampante, scanner ecc.).
- g) Ripristino di dati (data recovery) in seguito a una perdita di dati.

E2. Salvataggio on line dei dati

E2.1. Oggetto della prestazione del servizio

Questo servizio permette all'assicurato d'installare, mettere in funzione e controllare il salvataggio on line dei dati con l'aiuto di specialisti qualificati di Europ Assistance.

E2.2. Ambito di applicazione del servizio

- a) Assistenza nella registrazione per l'accesso on line al programma di salvataggio dei dati.
- b) Installazione del software necessario per il salvataggio dei dati.
- c) Consulenza ed elaborazione di una strategia di salvataggio, in particolare per i file da salvare.
- d) Configurazione del software per l'esecuzione del salvataggio dei dati on line.
- e) Supporto in caso d'utilizzo indebito di carte di credito.
- f) Supporto in caso d'utilizzo indebito di autenticazioni personali.

E2.3. Cancellazione del salvataggio dei dati al termine del contratto

In caso di disdetta o scadenza del contratto, i file archiviati da Europ Assistance saranno distrutti dopo quattro (4) settimane. Il contraente deve effettuarne copie di backup adeguate.

E3. Sicurezza informatica (Cyber Security)

Nell'ambito della sicurezza informatica, Europ Assistance supporta il contraente nell'affrontare i pericoli generali derivanti dall'uso di Internet, come per esempio il mobbing informatico e il crimine informatico.

Il crimine informatico (cyber crime) è l'uso indebito di autenticazioni personali (es. codici di identificazione) da parte di una terza persona malintenzionata, come lo spiare password e dati di accesso («phishing») o il furto d'identità.

Il mobbing informatico (cyber mobbing) è l'aggressione della personalità mediante offesa, diffamazione e calunnia in modo riconoscibile a terzi tramite mezzi elettronici, come le ingiurie sui social network.

Europ Assistance offre assistenza e supporto da parte di specialisti qualificati per valutare l'eventuale sussistenza di un rischio informatico e le possibili ulteriori misure adottabili dal contraente (es. cancellazione di profili, account, dati o foto, bloccare gli accessi, cambiare password o dati di accesso ecc.).

Qualora sia necessario intraprendere vie legali, Europ Assistance propone una consulenza legale e aiuta l'assicurato a procurarsi un esperto in materia giuridica. La consulenza legale è limitata a un massimo di un'ora per anno solare e può essere prestata da un esperto telefonicamente, per iscritto o presso il suo studio. La consulenza legale viene assicurata dal consulente legale raccomandato negli orari d'apertura abituali e nel rispetto dei suoi tempi di risposta consueti.

I costi relativi alle misure raccomandate da Europ Assistance sono a carico del contraente.

F. Clausole di responsabilità generali

Europ Assistance non risponde di danni di qualunque genere (compresa la perdita di dati) derivanti da un uso scorretto di hardware e software da parte del contraente.

Il contraente deve verificare, prima di usufruire dei servizi, a salvare i dati recenti. Si esclude ogni responsabilità da parte di Europ Assistance per danni che sarebbero stati evitabili salvando i dati.

Europ Assistance non presta nessuna garanzia né assume alcuna responsabilità riguardo al corretto funzionamento dell'eventuale hardware e del software da installare. Si noti che Europ Assistance non mette a disposizione, non propone, non vende né commercializza nessun software. Gli eventuali contratti d'acquisto di software (in particolare il contratto di licenza) sono esclusivamente conclusi tra il contraente e il produttore.

I dati utilizzati o salvati nell'ambito del salvataggio on line dei dati sono accessibili esclusivamente al contraente.

Europ Assistance non ha accesso ai dati salvati o ai dati utente o di accesso del contraente. Spetta al contraente la responsabilità di conservare in modo sicuro le credenziali di accesso al salvataggio on line dei dati e Europ Assistance non assume alcuna responsabilità a questo riguardo.

Europ Assistance non presta alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità riguardo alla disponibilità dei dati previsti per il salvataggio nel salvataggio on line dei dati. Spetta al contraente controllare se il salvataggio dei dati è stato eseguito correttamente.

Europ Assistance non risponde in alcun modo di perdite o danni ai dati derivanti dall'uso improprio del salvataggio on

line dei dati o di qualsiasi danno dovuto a cause non imputabili all'assicuratore.

G. Condizioni generali e limitazioni dei servizi

Non si prestano servizi che siano correlati a un'attività commerciale o professionale del contraente o delle persone assicurate. Si esclude la prestazione dei servizi per hardware e software utilizzati a scopi commerciali e per applicazioni di server e sistemi operativi di server. I servizi vengono prestati esclusivamente per i comuni hardware e software sviluppati per l'uso domestico privato. Non si presta assistenza per soluzioni software personalizzate, come ad esempio l'espansione di prodotti Office.

Il presupposto per la prestazione del servizio è che sia fisicamente disponibile o consultabile in Internet il manuale di istruzioni dell'hardware e del software in lingua tedesca, francese o inglese.

Nell'ambito dell'assistenza informatica, Europ Assistance si adopera a trovare delle soluzioni insieme al contraente. Qualora non sia possibile trovare una soluzione, Europ Assistance indica un fornitore esterno che, se il contraente lo desidera, potrà cercare una soluzione al problema a spese del contraente. Europ Assistance però non può promettere in alcun modo né dare garanzia di successo sul fatto che sia possibile trovare una soluzione a ogni problema nell'ambito dell'IT Assistance.

I servizi d'assistenza informatica possono essere richiesti dall'assicurato fino a 12 volte all'anno. Viene contabilizzata una prestazione di assistenza per ogni motivo di assistenza anche quando una sola domanda di assistenza comprende più di un motivo.

I servizi d'assistenza informatica non possono essere realizzati a domicilio dell'assicurato.

Si esclude in ogni modo la possibilità di usufruire del servizio per problemi sorti prima dell'entrata in vigore del contratto o dovuti a un uso improprio o a un uso volutamente scorretto di hardware o software o a un uso di hardware e software volutamente diverso dallo scopo e dal modo a cui tali hardware e software erano destinati.

Il contraente deve verificare, prima di usufruire dei servizi d'assistenza, di aver provveduto a salvare i dati attuali su un supporto esterno separato.

Il contraente deve verificare di essere in possesso e di disporre di tutte le licenze del software occorrenti, poiché in molti casi sono necessarie alla prestazione dei servizi. Se il contraente non dispone di licenze, Europ Assistance lo assiste nell'acquisto della licenza dal relativo produttore di software. È esclusa la prestazione dei servizi su software acquistato in modo illecito (senza licenza).

H. Obbligo di denuncia

Se nell'ambito della realizzazione dei servizi di assistenza vengono alla luce fatti penalmente rilevanti, quest'ultimi potranno essere denunciati da Europ Assistance.

Assicurazione dei bagagli

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose assicurate?

1. Sono assicurate:

la mobilia domestica (vedasi definizione qui sotto) che il contraente e le persone, conviventi con lui, portano con loro in viaggio per il proprio uso o affidano a una ditta di trasporti, nonché le spese causate direttamente da un sinistro.

La **mobilia domestica**: essa comprende tutte le cose mobili che servono all'uso privato e sono di proprietà del contraente e delle persone conviventi con lui. Le costruzioni mobiliari e gli oggetti presi in leasing o in affitto, gli oggetti a uso professionale, gli effetti di ospiti e le cose affidate, fanno ugualmente parte della mobilia domestica.

2. Non sono assicurati:

- a) i veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori, le roulotte, le case mobili, compresi i loro accessori;
- b) i natanti compresi i loro accessori, per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso;
- c) gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- d) le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
- e) gli oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione separata. Questa clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga;
- f) i valori pecuniari, ossia denaro, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte;
- g) durante il loro uso, i veicoli (biciclette, natanti, passeggini, ecc.), gli arnesi e le attrezzature che servono a pratiche sportive (quali tavole a vela, sci compresi i loro accessori, ecc.).

A2 Dove è valevole l'assicurazione?

Nel mondo intero. Tuttavia non è valida:

- a) al domicilio permanente come pure in caso di spostamenti, passeggiate e soggiorni entro i limiti dell'area abitativa di residenza (ad es. sovrastruttura);
- b) per i bagagli che si trovano in modo permanente fuori del domicilio (per esempio, in una residenza secondaria, in un natante, in una roulotte);
- c) durante il percorso dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?

1. È assicurata:

la mobilia domestica contro tutti i rischi e danni, fatto salvo quanto di seguito indicato.

2. Non sono assicurati:

- a) i rischi che possono essere assicurati tramite una polizza mobilia domestica conclusa presso la Compagnia;
- b) i danni che si verificano in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e quelli derivanti dalle misure prese per reprimerli, inoltre i danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura del nucleo atomico, a meno che il contraente provi che essi non hanno alcuna relazione con questi eventi;
- c) i danni dovuti a usura naturale, a parassiti e quelli inerenti alla natura stessa dell'oggetto, nonché quelli dovuti alle influenze atmosferiche e della temperatura;
- d) i danni risultanti da perdita o smarrimento da parte dell'assicurato.

A4 Quali sono le prestazioni assicurate?

a) In caso di deterioramento

La Compagnia rimborsa le spese di riparazione degli oggetti danneggiati, ma al massimo il valore di risarcimento, cioè l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro. Il valore dei resti viene dedotto dall'indennità. Un valore d'affezione non è preso in considerazione.

b) In caso di scomparsa o di danno totale

La Compagnia rimborsa al massimo il valore di risarcimento definito all'art. A4 a) di cui sopra.

c) Spese

Le spese causate direttamente da un sinistro sono rimborsate sino alla concorrenza del 10% della somma d'assicurazione, ma al massimo CHF 500.-.

d) Mancata consegna dei bagagli

Spese per l'acquisto di oggetti assolutamente indispensabili in caso di ritardo nella consegna di bagagli da parte dell'impresa di trasporto incaricata.

e) Indennità massima

L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione, aumentata delle eventuali spese secondo l'art. A4 c) di cui sopra.

B. Sinistro

B1 Che fare?

In caso di sinistro, il contraente deve:

- a) far constatare e attestare la causa e l'importanza del sinistro dalla guida, la direzione dell'albergo, la ditta trasporti, la polizia o i terzi responsabili;
- b) avvisare immediatamente la Compagnia;
- c) trasmettere alla Compagnia la documentazione e i dati necessari alla valutazione del danno, quali attestato del

danno, rapporto di polizia, fatture, certificati di garanzia, atti di vendita, pezze giustificative del valore degli oggetti, ecc.;

- d) garantire i diritti di ricorso contro terzi (p.e. la ditta trasporti), allorquando il danno o la perdita sono stati causati o aggravati da un terzo. Il contraente è tenuto a cedere alla Compagnia i propri diritti sino a concorrenza dell'importo d'indennizzo ricevuto e mettere a disposizione di essa tutte le pezze necessarie all'esercizio dei suoi diritti.

Assicurazione di oggetti di valore in proprietà privata

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono gli oggetti assicurati?

Sono assicurati gli oggetti designati nella polizza, purché siano di proprietà del contraente e delle persone conviventi con lui.

A2 Dove è valevole l'assicurazione?

L'assicurazione è valevole:

- a) per i gioielli, gli orologi, le pellicce e gli strumenti musicali ed equipaggiamenti foto/video:
 - al domicilio indicato nella polizza o, eventualmente, nella banca dove tali oggetti sono depositati. Il domicilio deve trovarsi in Svizzera. Per le pellicce che vengono affidate a un pellicciaio per la loro conservazione durante l'estate, la copertura è estesa al luogo di conservazione purché questo sia in Svizzera;
 - durante soggiorni temporanei al di fuori del domicilio e viaggi nel mondo intero per un periodo massimo di 24 mesi (vedi anche art. A4);
- b) per i quadri e gli oggetti d'arte nel luogo specificato nella polizza purché questo sia in Svizzera;
- c) in caso di trasloco, durante il trasloco, come pure al nuovo domicilio, purché questo si trovi in Svizzera. I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati alla Compagnia in forma scritta entro 30 giorni. La Compagnia ha il diritto di recedere per iscritto dal contratto d'assicurazione entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso di cambiamento di domicilio. La disdetta ha effetto quattro settimane dopo che essa è pervenuta al contraente. Tuttavia, se il contraente trasferisce il proprio domicilio all'estero o prende dimora fissa in albergo, la disdetta ha effetto il giorno in cui il contraente la riceve.

A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?

1. Sono assicurati i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, scomparsa, distruzione o deterioramento delle cose assicurate.

2. Non sono assicurati:

- a) il furto di gioielli e orologi depositati in veicoli a motore, rimorchi, roulotte, case mobili, come pure in imbarcazioni a vela o a motore e in aeromobili, anche se chiusi a chiave;

- b) i danni arrecati alle cose assicurate mentre queste sono affidate a terzi per il loro trasporto o per un cambiamento di domicilio;
- c) i danni dovuti alla distruzione o al deterioramento degli oggetti assicurati conseguenti a pulizia, riparazione o rimessa a nuovo delle cose medesime da parte di terzi;
- d) i danni dovuti a usura o deterioramento della cosa stessa o altri danni verificatisi gradualmente, come i danni conseguenti a logoramento, rottura del meccanismo o del vetro dell'orologio;
- e) i danni verificatisi per effetto della luce o causati da reazione chimica o da influsso climatico, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, nonché i danni alla vernice degli strumenti musicali;
- f) danni occorsi a strumenti musicali elettrici ed elettronici, e apparecchiature foto/videografiche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa;
- g) le scalfitture, i graffi, gli strofinamenti e altri danni alle vernici, come pure alle screpolature;
- h) danni in seguito a errori d'utilizzazione, di manipolazione o d'informazione;
- i) i danni causati da parassiti;
- j) i danni da furto commesso da persone che coabitano con il contraente;
- k) i danni conseguenti ad appropriazione indebita o defraudamento;
- l) i danni conseguenti a realizzo forzato disposto in virtù di disposizioni di legge in materia di esecuzioni e fallimenti, come pure i danni conseguenti a confisca delle cose assicurate da parte dell'autorità;

m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (violenza contro persone o cose commessa in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, da eruzioni vulcaniche o dal cambiamento della struttura del nucleo atomico, a meno che il contraente provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi.

A4 Quali sono le prestazioni assicurate?

a) In generale

L'indennità corrisponde all'importo necessario per l'acquisto di una cosa nuova al momento del sinistro, al massimo però alla somma di assicurazione pattuita per l'oggetto assicurato.

b) Per i gioielli e gli orologi

L'indennità è limitata a CHF 100 000.–. Se il valore complessivo dei gioielli e degli orologi assicurati supera questo importo, la garanzia della Compagnia è estesa oltre tale limite solo se i gioielli e gli orologi

- sono portati indosso o vengono continuamente sorvegliati di persona, oppure
- vengono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso a chiave. Sono considerati contenitori di sicurezza le casseforti di peso superiore ai 100 kg e le casseforti murate. Le chiavi, come pure il codice delle serrature a combinazione numerica di tali contenitori, devono essere custoditi accuratamente in altro luogo o portati con sé dal contraente o da una persona di fiducia da lui scelta.

c) In caso di soggiorno in albergo, i gioielli e gli orologi che non sono indossati devono essere custoditi in una cassetta di sicurezza (se il loro valore complessivo supera i CHF 100 000.–, vedi anche art. A4, lettera b).

B. Sinistro

B1 Che fare?

L'avente diritto deve:

- a)** avvisare subito la Compagnia;
- b)** avvisare immediatamente la polizia e chiedere un'inchiesta ufficiale in caso di furto, rapina, perdita o scomparsa delle cose assicurate o su richiesta della Compagnia;
- c)** fornire la documentazione e i dati necessari (fatture, ricevute, stime, ecc.) a giustificazione del suo diritto all'indennità. Alla Compagnia deve essere consentita qualsiasi inchiesta utile alla valutazione del danno;
- d)** prendere scrupolosamente tutte le misure atte a limitare il danno e a recuperare le cose scomparse, uniformandosi in ciò alle istruzioni della Compagnia.

B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?

a) L'avente diritto come pure la Compagnia possono chiedere che il danno sia valutato senza indugio.

b) L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

c) Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito comune oppure mediante una procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale (vedi l'art. B3).

d) Il risarcimento viene stabilito in base all'importo necessario al momento del sinistro per rimpiazzare le cose assicurate.

- In caso di danno parziale (perdita o danneggiamento parziali), la Compagnia rimborsa le spese occasionate dalla sostituzione parziale o riparazione, come pure il minor valore che eventualmente ne deriva.
- Un eventuale valore d'affezione non viene preso in considerazione.

e) La Compagnia non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.

f) La Compagnia può scegliere se corrispondere l'indennità in contanti o se rimpiazzare la cosa danneggiata o distrutta, con un'altra simile.

B3 Come si svolge la procedura peritale?

Ognuna delle parti nomina per iscritto il proprio perito. I due periti, prima di dare inizio all'accertamento del danno, ne nominano un terzo in qualità di arbitro.

I periti accertano il valore che le cose assicurate, salvate o danneggiate avevano immediatamente prima e dopo il sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi, entro i limiti delle due perizie.

Gli accertamenti fatti dai periti, nell'ambito delle loro competenze, sono vincolanti per le parti, a meno che non venga provato che gli stessi divergono in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene tale divergenza è tenuta a fornire le necessarie prove.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue, ciascuna per metà, quelle dell'arbitro.

B4 Quando viene ridotta l'indennità?

a) In caso di sottoassicurazione

Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento. Un'eventuale sottoassicurazione viene calcolata su ogni singola cosa assicurata.

b) In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza. Se la violazione colposa degli obblighi di diligenza, di prescrizioni di sicurezza, contrattuali o legali, o di altri obblighi, come pure in caso di mancata notifica di aggravamento di rischio, l'indennità può essere ridotta in proporzione all'influenza avuta da tale violazione sulle cause del danno o sull'entità dello stesso.

B5 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto sopporta 10% dell'indennità, al minimo però CHF 200.– per ogni sinistro.

B6 Quando è esigibile l'indennità?

L'indennità è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto i documenti indispensabili per determinare l'importo del danno e il suo obbligo di versare delle prestazioni. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si potrà esigere, quale acconto, l'importo minimo dovuto in base agli accertamenti.

L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa del contraente o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.

In particolare, l'indennità non è esigibile fintantoché:

- esistono dubbi sul diritto di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- in seguito al sinistro, il contraente o l'avente diritto è l'oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale e se la procedura non è terminata.

B7 Le cose rubate vengono recuperate: che farne?

Se le cose rubate vengono recuperate o se il contraente riceve notizie al loro riguardo, questo deve darne immediatamente comunicazione alla Compagnia. L'avente diritto può scegliere se restituire alla Compagnia l'indennità percepita per le cose recuperate, deduzione fatta di un importo per un eventuale minor valore, o se trasferire alla Compagnia la proprietà sulle cose medesime.

Assicurazione dei giardini e colture

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?

Giardini e colture

1. Sono assicurati:

- a) i giardini** degli stabili: praticelli, arbusti, cespugli, fiori, alberi, recinzioni e siepi. Sono pure assicurate le cose che fanno parte dei giardini, quali muri, balaustre, cancelli, scale, statue, fontane, vasche e laghetti compreso il contenuto, piscine, pennoni, impianti di illuminazione, sistemi di allarme all'esterno dello stabile, strade di accesso private, viali, strade ghiaiose, selciati, specchi per la circolazione, collettori solari, antenne e antenne paraboliche;

- b) le colture** che servono esclusivamente a uso privato.

2. Non sono assicurati:

le cose che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione.

Spese

Sono assicurate, nella misura in cui sono provocate da un danno coperto:

- a)** le spese di perizia per la valutazione del danno;
- b)** le spese di sgombero, a esclusione però delle spese per distruggere, decontaminare o riciclare l'aria, l'acqua e la terra, anche se i detriti sono mescolati a cose assicurate;
- c)** le spese incorse per limitare il danno, fino a concorrenza della somma di assicurazione. Nella misura in cui tali spese, addizionate all'indennità, oltrepassano la somma di assicurazione, esse vengono rimborsate solo se si tratta di spese relative a provvedimenti richiesti dalla Compagnia.

A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?

1. Nella misura in cui è menzionato nella polizza, secondo la somma assicurata convenuta, l'assicurazione copre i danni causati:

- a)** dal fuoco, dal fumo (azione repentina ed evento accidentale), dal fulmine, dalle esplosioni, dalle implosioni;
- b)** dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento che soffia ad almeno 75 km orari, abbattendo alberi o scoperchiando tetti nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti di terreno (danni naturali).

Non sono danni dovuti agli eventi naturali:

- quelli causati da cedimenti del terreno, cattive condizioni del terreno da costruzione, costruzione difettosa, inefficiente manutenzione degli stabili, omissione di misure protettive, movimenti del terreno causati da lavori di sterro, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamento di corsi o superfici d'acqua che, in base alle esperienze fatte, si ripetono;
 - indipendentemente dalla causa, i danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione;
 - i danni di esercizio che, secondo l'esperienza, devono essere presi in considerazione come quelli causati in seguito a lavori di genio civile, costruzione di fabbricati o gallerie, estrazione di sabbia, pietre, ghiaia o argilla;
- c)** da meteoriti o altri corpi spaziali, dalla caduta o dall'atterraggio di fortuna d'aerei e veicoli spaziali o di parti sganciate da questi;
- d)** dal bang supersonico;
- e)** dal danneggiamento doloso, ossia da qualsiasi deterioramento o distruzione intenzionale di cose assicurate, da parte di terzi.

2. Non sono assicurati:

- a) i danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- b) le abbruciacchiature e i danni a cose che sono state esposte al fuoco utilitario o al calore;
- c) i danni causati da colpi di ariete, dalla forza centrifuga o da altre forze meccaniche di esercizio;
- d) le spese dovute all'intervento del corpo dei vigili del fuoco, della polizia o di altri organi che sono tenuti legalmente a prestare soccorso.

A3 Qual è la prestazione assicurata?

L'assicurazione è conclusa al valore a nuovo.

Il danno è risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione convenuta e senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione (assicurazione a primo rischio).

A4 Quali sono le esclusioni generali?

Non sono assicurati:

- a) i danni che sopravvengono in occasione dei seguenti eventi: guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure adottate per porvi rimedio, inoltre in caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b) i danni causati dall'energia nucleare. Tuttavia la copertura d'assicurazione sussiste se il contraente prova che i danni non sono affatto correlati ai suddetti eventi.

B. Sinistro

B1 Che fare in caso di sinistro?

L'avente diritto deve:

- a) avvisare subito la Compagnia;
- b) dare alla Compagnia, per iscritto, tutte le informazioni sulla causa, la gravità e le circostanze del sinistro, e consentirle di fare le inchieste utili a tale scopo;
- c) dare le indicazioni che giustificano il diritto all'indennità e l'estensione dell'obbligo di risarcimento;
- d) fare il possibile, durante e dopo il sinistro, per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. A tale scopo, egli rispetterà le istruzioni della Compagnia;
- e) non effettuare sulle cose danneggiate modifiche che potrebbero rendere più difficile o impossibile la determinazione della causa del sinistro o della gravità del danno, a meno che tali modifiche servano a ridurre il danno o siano effettuate nel pubblico interesse;
- f) tenere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate.

B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?

1. Come si determina il danno?

L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro. In caso di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno è fatto esclusivamente dal contraente e dalla Compagnia.

La Compagnia può, a sua scelta, far eseguire le riparazioni necessarie da artigiani da lei incaricati, oppure versare l'indennità in contanti. Non è obbligata a riprendere le cose salvate, danneggiate o ritrovate.

2. Come si calcola l'indennità?

2.1 Per i giardini e le colture

- a) L'indennità dovuta è calcolata in base al valore di sostituzione delle cose assicurate al giorno del sinistro e ai costi della manodopera relativa alla loro sostituzione. L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione.

- b) In caso di danno parziale, l'indennità corrisponde, al massimo, al costo effettivo delle spese di riparazione.

2.2 Per le spese

- a) Le spese di sgombero sono rimborsate fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.
- b) Le spese per i periti designati dall'avente diritto sono calcolate in base alle norme SIA e sono rimborsate fino a concorrenza del 5% del danno.

B3 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto deve assumere in proprio CHF 200.– dell'indennità per ogni evento.

B4 Quando è esigibile l'indennità?

L'indennità è esigibile quattro settimane dopo che la Compagnia ha ricevuto le informazioni che le consentono di fissare l'importo del danno e di stabilire il proprio obbligo. Quattro settimane dopo il sinistro, il minimo dovuto in ogni caso può essere richiesto a titolo di acconto.

L'obbligo di pagare che incombe alla Compagnia è differito fintantoché una colpa del contraente o dell'avente diritto impedisce la determinazione o il pagamento dell'indennità.

In particolare l'indennità non è esigibile fintantoché

- esistono dubbi sul diritto di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- in seguito al sinistro, il contraente o l'avente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale e la procedura non è terminata.

Assicurazione bicicletta

A Estensione dell'assicurazione

A1 Cose, persone ed eventi assicurati

Sono assicurati le biciclette o altri veicoli giuridicamente assimilati alle biciclette, appartenenti all'assicurato o a persone che convivono con lui, nonché il conducente e il passeggero autorizzato (bambino fino a 7 anni su una sella omologata e fissata alla bicicletta conformemente all'articolo 63 capoverso 3 ONC). Ai sensi delle presenti condizioni, il termine «bicicletta» comprende anche le biciclette elettriche con pedalata assistita che non superino i 45 km/h ed i ciclomotori (art. 18 OETV).

Per collisione si intendono la caduta del ciclista e, nella misura in cui un conducente è alla guida della bicicletta, lo scontro con un altro utente della strada oppure l'urto contro un muro, un albero o un ostacolo assimilabile.

A2 Copertura assicurativa

1. Prestazioni in seguito a collisione;

- a) casco collisione per bicicletta;
- b) pagamento di un indennizzo agli aventi diritto dopo una collisione con conseguente decesso;
- c) pagamento della franchigia dell'assicurazione mobilia domestica in caso di furto;
- d) protezione giuridica nei casi inerenti al diritto al risarcimento danni, al diritto penale e al diritto assicurativo (le prestazioni erogate dalla protezione giuridica sono definite nelle Disposizioni comuni di protezione giuridica).

2. Furto della bicicletta

3. Assistenza alla bicicletta

A3 Validità territoriale

Sono coperti eventi durante l'utilizzo della bicicletta assicurata che si verificano in tutta l'Europa (Turchia compresa), negli Stati extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo e negli Stati insulari del Mediterraneo. Per la protezione giuridica vale la copertura nella misura in cui nel relativo Paese sia garantito un procedimento in base allo stato di diritto e se i giudizi emessi in questo Paese possono essere riconosciuti in Svizzera. Per l'assistenza bicicletta, v. l'art. A4 3.2.

A4 Prestazioni assicurate

1. Prestazioni in seguito a collisione

- a) Casco collisione per bicicletta

La Compagnia si assume le spese per la riparazione e la sostituzione dei pezzi danneggiati della bicicletta.

In caso di danno totale l'indennità corrisponde all'importo necessario, al momento del sinistro, alla sostituzione con una bicicletta nuova, identica a quella distrutta, dedotto il valore residuo.

In caso di danno parziale l'indennità corrisponde alle spese di riparazione, al massimo tuttavia all'importo dovuto in caso di danno totale.

Sono altresì assicurati il danneggiamento o la distruzione degli effetti personali (ad es. vestiti, casco) in seguito a un evento assicurato nel presente articolo, fino a un massimo di CHF 1000.-. L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza, più l'eventuale indennità relativa agli effetti personali. Il contraente deve assumersi una franchigia del 5% del danno, ma minimo CHF 100.-.

- b) Pagamento di un indennizzo agli aventi diritto dopo una collisione con conseguente decesso

In caso di collisione con la bicicletta e conseguente decesso, la Compagnia corrisponde agli eredi legali del ciclista un indennizzo di CHF 5000.-

- c) Pagamento della franchigia dell'assicurazione mobilia domestica in caso di furto

In caso di furto la Compagnia si fa carico della franchigia dall'assicurazione mobilia domestica fino a un importo di CHF 500.- a condizione che tale assicurazione sia stata stipulata dal cliente. Se non è stata stipulata un'assicurazione mobilia domestica non sussiste alcun diritto a prestazioni.

- d) Protezione giuridica biciclette

1. Somma di assicurazione

Fortuna corrisponde prestazioni al verificarsi di un caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo pari al massimo a CHF 50 000.- per singolo caso.

2. Richieste di risarcimento danni, diritto penale e diritto assicurativo

La tutela degli interessi giuridici è assicurata nei seguenti ambiti:

2.1 Diritto al risarcimento danni

Rivendicazione di diritti legali ed extracontrattuali nell'ambito della responsabilità civile per gli incidenti stradali.

2.2 Diritto penale

Difesa della persona assicurata in un procedimento penale per violazione colposa di norme del codice penale o della legge sulla circolazione stradale.

2.3 Diritto assicurativo

Contenziosi con istituti assicurativi svizzeri di diritto pubblico o privato (incluse casse pensioni e casse malattia) a cui la persona assicurata è affiliata o presso cui è assicurata.

2. Furto della bicicletta

Sono assicurati la perdita, la distruzione o il danneggiamento della bicicletta assicurata in seguito a furto, furto d'uso, defraudazione, rapina o tentativo di rapina, tuttavia non in seguito ad appropriazione indebita.

La Compagnia si fa carico della sostituzione delle parti della bicicletta rubate o della bicicletta. Il contraente deve assumersi una franchigia del 5% o un importo pari ad almeno CHF 100.–.

Non viene fornita alcuna prestazione qualora le pretese richieste siano già coperte da un altro contratto d'assicurazione o fornitore di servizi (sussidiarietà). In tal caso la copertura si limita alla parte d'indennità che eccede quella dell'altro assicuratore o fornitore di servizi (assicurazione complementare).

In caso di danno totale l'indennità corrisponde all'importo necessario, al momento del sinistro, alla sostituzione con una bicicletta nuova, identica a quella distrutta, dedotto il valore residuo.

In caso di danno parziale l'indennità corrisponde alle spese di riparazione, al massimo tuttavia all'importo dovuto in caso di danno totale.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo la bicicletta viene ritrovata, quest'ultima diventa di proprietà di Generali Assicurazioni.

3. Assistenza per biciclette

3.1 Veicoli e persone assicurati

Sono assicurati le biciclette o altri veicoli giuridicamente assimilati alle biciclette, appartenenti al contraente o a persone che convivono con lui, nonché il conducente e il passeggero autorizzato (bambino fino a 7 anni su una sella omologata e fissata alla bicicletta conformemente all'articolo 63 capoverso 3 ONC). Ai sensi delle presenti condizioni, il termine «bicicletta» comprende anche le biciclette elettriche con pedalata assistita che non superino i 45 km/h e i ciclomotori (art. 18 OETV).

3.2 Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa si estende agli eventi assicurati avvenuti utilizzando il ciclo in tutti i Paesi europei, nonché negli Stati extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo e negli Stati insulari del Mediterraneo.

Le prestazioni sono garantite all'estero solo se la permanenza dell'assicurato non supera i 30 giorni consecutivi.

3.3 Eventi assicurati

a) Guasto

Per guasto si deve intendere qualsiasi avaria meccanica, elettrica o elettronica del mezzo le cui conseguenze sono l'immobilizzo del veicolo sul luogo dove è avvenuto il guasto e la necessità di un intervento di riparazione o di un traino a un'officina per effettuare le riparazioni necessarie. Il diritto all'assistenza sussiste inoltre in caso di perdita della chiave del lucchetto o in caso di foratura.

L'intervento in caso di guasto e di perdita della chiave del lucchetto è limitato a 2 casi per anno civile.

Le operazioni connesse a una campagna di richiamo del mezzo da parte del costruttore, all'installazione di accessori o alla manutenzione, non rientrano tra le prestazioni previste dal presente contratto.

b) Sinistro

Per sinistro si deve intendere ogni collisione, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada o caduta le cui conseguenze sono l'immobilizzo del veicolo sul luogo dove è avvenuto il guasto e la necessità di un intervento di riparazione o di un traino a un'officina per effettuare le riparazioni necessarie, o l'incapacità del conducente del veicolo a proseguire il viaggio.

c) Furto o tentato furto

Il veicolo sarà considerato rubato a partire dal momento in cui l'assicurato avrà presentato la denuncia alle autorità competenti e ne avrà inviato una copia a Europ Assistance.

Per tentato furto si deve intendere ogni atto di effrazione o vandalismo le cui conseguenze sono l'immobilizzo del veicolo sul luogo dove è avvenuto l'atto e la necessità di un intervento di riparazione o di un traino a un'officina per effettuare le riparazioni necessarie. L'assicurato deve presentare una dichiarazione alle autorità competenti e inviarne una copia a Europ Assistance.

3.4 Prestazioni di assistenza in Svizzera e all'estero

a) Intervento di riparazione/traino

Europ Assistance organizza e prende a carico l'intervento di soccorso o il traino del veicolo fino all'officina più vicina per un importo massimo di CHF 500.– per evento.

In funzione della situazione, Europ Assistance può anche organizzare il trasporto del veicolo e del suo proprietario con mezzi pubblici.

L'invio di un riparatore può avvenire solo su strade accessibili ai veicoli di soccorso, aperte al traffico e con l'accordo del riparatore.

b) Proseguimento del viaggio

Se per l'assicurato è impossibile aspettare sul posto la fine delle riparazioni o se il veicolo è stato rubato o distrutto, Europ Assistance permette all'assicurato di proseguire il suo viaggio fino alla destinazione o di tornare a casa sua in Svizzera mettendo a disposizione dell'assicurato un biglietto di treno in prima classe, un taxi o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, un biglietto aereo in classe economica. Europ Assistance può inoltre sostenere il costo di un veicolo a noleggio (ciclo o veicolo assimilato come definito all'art. 1) quale alternativa per proseguire il viaggio.

La scelta dei mezzi di trasporto spetta a Europ Assistance.

Questa prestazione è offerta anche alle persone che convivono e viaggiano con una persona assicurata che ha subito un evento assicurato, qualora non intendano proseguire il loro viaggio separatamente.

L'importo massimo coperto per la prosecuzione del viaggio è di CHF 500.– per ogni evento.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione indicata al paragrafo 3.4.c «Attesa delle riparazioni».

c) Attesa delle riparazioni

Europ Assistance, per consentire all'assicurato di aspettare sul posto la fine delle riparazioni, contribuisce alle spese impreviste per l'hotel (camera e colazione), per 2 notti, per un massimo di CHF 150.– per evento e per assicurato.

Questa prestazione è offerta anche alle persone che convivono e viaggiano con una persona assicurata che ha subito un evento assicurato, qualora non intendano proseguire il loro viaggio separatamente.

L'importo massimo coperto per l'attesa delle riparazioni è di CHF 500.– per ogni evento.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione indicata al paragrafo 3.4.b «Proseguimento del viaggio».

d) Recupero del veicolo

Alla fine delle riparazioni o se il veicolo rubato è stato ritrovato in condizioni tali da poter essere utilizzato, Europ Assistance mette a disposizione dell'assicurato (o di una persona di sua scelta) un biglietto di treno in prima classe, un taxi o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, un biglietto aereo in classe economica per andare a recuperare il veicolo.

L'importo massimo coperto per il recupero del veicolo è di CHF 500.– per ogni evento.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione indicata al paragrafo 3.4.c «Attesa delle riparazioni».

e) Spese di ritorno

In caso di incidente o di improvvisa incapacità del conducente, certificata medicalmente, a continuare il viaggio con il proprio veicolo, Europ Assistance sostiene i costi di trasporto per la via più diretta mettendo a disposizione dell'assicurato un biglietto di treno in prima classe, un taxi o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, un biglietto aereo in classe economica, per:

- il conducente e il passeggero autorizzato fino ai loro rispettivi domicili;
- il veicolo fino al domicilio del conducente.

La scelta dei mezzi di trasporto spetta a Europ Assistance.

L'importo massimo coperto per le spese di ritorno è di CHF 200.– per evento in caso di ritorno dalla Svizzera e di CHF 500.– in caso di ritorno dall'estero.

f) Organizzazione del trasporto medico e anticipo delle spese ospedaliere

In caso di incidente o di improvvisa incapacità del conducente, certificata medicalmente, a continuare il viaggio, Europ Assistance organizza il trasporto del conducente e del passeggero fino al più vicino ospedale.

I costi di trasporto non sono tuttavia presi a carico e devono essere coperti da un'assicurazione viaggi privata e/o da una assicurazione sociale (ad esempio l'assicurazione

LAINF, l'assicurazione militare o l'assicurazione sanitaria obbligatoria).

Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale a causa di un incidente all'estero, Europ Assistance consente un anticipo sulle spese (rimborsabile) fino a CHF 5000.–.

3.5 Circostanze eccezionali

Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile dei mancati adempimenti nell'esecuzione delle prestazioni a seguito di eventi come: guerra civile o all'estero, instabilità politica notoria, sommosse, atti di terrorismo, sommovimenti popolari, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e delle merci, sia nominative che generali, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti, frane di roccia, smottamento, valanghe, tempeste, cicloni, inondazioni, piene, disintegrazione del nucleo atomico o altri casi di forza maggiore, né dei ritardi nell'esecuzione derivanti dalle medesime cause.

Europ Assistance non sarà ritenuta responsabile delle inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni nel caso di ritardo e/o impossibilità di ottenere i documenti amministrativi.

3.6 Doppia assicurazione

Se per lo stesso evento un contraente usufruisce di un altro contratto di assicurazione, Europ Assistance interverrà solo in subordine per la parte delle proprie prestazioni eccedente quelle dell'assicurazione chiamata in prima istanza.

3.7 Info Line travel

Prima di partire per un viaggio, Europ Assistance fornisce, su richiesta, le seguenti informazioni:

- vaccini e documenti di viaggio necessari;
- formalità di ingresso e doganali;
- valute correnti e tassi di cambio applicabili;
- situazione politica attuale;
- malattie contagiose, epidemie o epizootie.

A5 Esclusioni e limitazioni della copertura

A5.1 Esclusioni e limitazioni della copertura generali

Nei casi elencati di seguito non vengono erogate prestazioni né tutelati gli interessi legali dell'assicurato:

- a) in caso di uso non autorizzato della bicicletta o in occasione di corse, rally e competizioni simili;
- b) per spese di riparazione dovute a una causa non descritta all'art. A2, in particolare in seguito a furto, tentativo di furto e furto d'uso (se non convenuto diversamente) o danneggiamento doloso (vandalismo);
- c) in caso di perpetrazione intenzionale di reati, infrazioni o rispettivi tentativi come anche di contravvenzioni;
- d) per danni in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi come pure in caso di eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica, se il contraente non dimostra che non sussiste alcuna relazione con questi eventi;

- e) se al momento in cui si verifica l'evento il conducente presenta una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,5 ‰ o è sotto l'effetto di altre sostanze che ne compromettono l'idoneità alla guida;
- f) se al momento in cui si verifica l'evento il conducente non è autorizzato a guidare la bicicletta, guida la bicicletta senza targhe valide o senza la copertura assicurativa prescritta a norma di legge;
- g) per i casi che si sono verificati prima della conclusione di quest'assicurazione;
- h) danni puramente estetici (graffi ecc.) senza influenza sulla capacità di funzionamento della bicicletta.

A5.2 A complemento delle esclusioni e delle limitazioni della copertura, precisate all'art. A5.1 e alle Disposizioni comuni di protezione giuridica, per l'assicurazione di protezione giuridica si applicano le ulteriori limitazioni seguenti:

- a) le questioni non riportate all'art. A4 1d) dell'assicurazione bicicletta;
- b) le controversie contro Generali, Fortuna, i relativi collaboratori e i soggetti incaricati di tutelare gli interessi della persona assicurata;
- c) le controversie in relazione alla partecipazione a risse e colluttazioni;
- d) le controversie relative a radiazioni dannose, fusione o fissione nucleare e catastrofi naturali;
- e) le controversie relative alla circolazione non autorizzata;
- f) le controversie tra membri della stessa famiglia e persone assicurate con la medesima polizza;
- g) i casi giuridici concernenti la difesa contro le pretese di risarcimento danni di terzi;
- h) i procedimenti di tribunali arbitrali e di istanze giudiziarie internazionali o sovranazionali.

A5.3 A complemento delle esclusioni e delle limitazioni della copertura, precisate all'art. A5.1, per l'assistenza alla bicicletta si applicano le ulteriori limitazioni seguenti:

- a) le spese sostenute senza il consenso di Europ Assistance e/o non espressamente previste dalle presenti condizioni complementari;
- b) gli eventi avvenuti presso il domicilio del contraente;
- c) le spese non giustificate da documenti originali;
- d) le conseguenze dell'immobilizzazione di un veicolo per effettuare operazioni di manutenzione;

- e) i guasti ripetitivi causati dalla mancata riparazione del veicolo dopo il primo intervento di Europ Assistance;
- f) il costo della riparazione del veicolo e dei pezzi di ricambio;
- g) le spese mediche;
- h) le spese di ristorazione (pasti e bevande) e telefoniche;
- i) il furto di bagagli, attrezzature e oggetti vari correlati o inerenti il veicolo, nonché dei suoi accessori;
- j) la ricerca e il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo;
- k) i paesi o le zone già sconsigliate dai servizi ufficiali svizzeri (Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE] o Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP] e/o l'Organizzazione mondiale della sanità [OMS]) al momento della partenza. Se le suddette autorità sconsigliano un paese o una zona mentre l'assicurato è presente nella zona o nel paese, la copertura resta valida 7 giorni dopo la pubblicazione delle esclusioni;
- l) le conseguenze di atti intenzionali o fraudolenti da parte dell'assicurato.

B. Sinistro

B1 Notifica di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro il prima possibile contattando il numero 0800 82 84 86.

Se necessario, la richiesta viene inoltrata a Fortuna per i casi di protezione giuridica.

B2 Casco collisione, furto e presa a carico della franchigia per i casi di furto

Se possibile, l'assicurato è tenuto a informare la polizia in caso di sinistro. La possibilità di un decesso della persona assicurata deve sempre essere notificata.

In caso di decesso di un assicurato, la notifica deve aver luogo tempestivamente per telefono.

Se la bicicletta assicurata è stata danneggiata, l'assicurato è tenuto a contattare il più presto possibile un rivenditore specializzato per l'allestimento di un preventivo.

Nel caso di rivendicazione di prestazioni, l'assicurato ha il dovere di fornire tutti i documenti necessari in merito al sinistro in questione, in particolare l'avviso di sinistro compilato corredato dai seguenti allegati:

- giustificativo di acquisto della bicicletta;
- preventivo dettagliato (con foto della bicicletta o della parte danneggiata o rubata);
- verbale della polizia (in caso di infortunio con lesioni corporali e furto), certificato medico (in caso di lesioni corporali), nome e indirizzo di eventuali testimoni;
- copia della polizza di assicurazione mobilia domestica (solo per il pagamento della franchigia dell'assicurazione mobilia domestica in caso di furto).

In mancanza di un certificato medico o di un verbale della polizia può essere negato un indennizzo.

B3 Protezione giuridica biciclette

La procedura in caso di danno è definita all'art. 22 del presente documento.

B4 Assistenza per biciclette

L'evento deve essere denunciato immediatamente a Europ Assistance al numero di telefono +41 848 800 400.

La persona assicurata è tenuta a rispettare integralmente i propri obblighi legali o contrattuali di notifica e informazione.

È tenuta a fare quanto in suo potere per limitare l'entità del sinistro e per contribuire alla delucidazione delle sue cause.

Assicurazione cyber

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Qual è l'oggetto dell'assicurazione?

Sono assicurati, purché siano stipulati nella polizza:

- a) i danni patrimoniali subiti dagli assicurati per la durata del contratto in seguito all'utilizzo di Internet, la cui origine sia un'azione fraudolenta commessa intenzionalmente da un terzo, nell'ambito di:
 - abuso dei dati di carte di credito;
 - abuso da parte di terzi dei mezzi di autenticazione personale;
- b) spese legate al recupero dei dati danneggiati o persi su un supporto di memoria digitale;
- c) protezione giuridica in materia di diritto legato a Internet (le prestazioni erogate dalla protezione giuridica sono definite nelle Disposizioni comuni di protezione giuridica).

A2 Chi è assicurato?

Sono assicurati, a seconda delle convenzioni intervenute:

1. Assicurazione individuale

- a) il contraente;
 - b) i figli minori temporaneamente domiciliati presso il contraente;
- ##### **2. Assicurazione familiare**
- Oltre alle persone sopraindicate:
- a) il coniuge del contraente a condizione che viva in comunione domestica con il contraente oppure la persona che vive in comunione domestica con il contraente;
 - b) i figli del contraente (compresi i figli elettivi) fino al compimento dei 25 anni, non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che non esercitino attività lucrativa. Gli studenti e apprendisti non sono considerati persone esercitanti attività lucrativa (anche se percepiscono un reddito accessorio);
 - c) le persone soggette all'autorità parentale del contraente, del suo coniuge o della persona che vive in comunione domestica con il contraente, anche se non risultano conviventi nell'economia domestica del contraente;

- d) le altre persone che vivono durevolmente nell'economia domestica del contraente.

A3 Validità territoriale

1. La copertura assicurativa in materia di danni pecuniari e di spese di recupero dei dati si estende ai danni sopraggiunti in tutto il mondo a eccezione del punto A4 cifra 1, la cui validità territoriale è limitata ai conti e alle carte emessi da istituti finanziari con sede in Svizzera, nel Liechtenstein, nell'Unione europea, in Norvegia e in Islanda.

2. Nella protezione giuridica è compresa la copertura mondiale (eccetto Stati Uniti e Canada) per i casi giuridici nella misura in cui nel rispettivo Paese sia garantito un procedimento in base allo stato di diritto e la sentenza sia esecutiva.

A4 Prestazioni assicurate

Sono assicurati, purché menzionati nella polizza e secondo la somma convenuta:

1. Abuso dei dati di carte di credito

La Compagnia si fa carico dei danni pecuniari dell'assicurato risultanti dall'impiego fraudolento di dati di carte di credito o di pagamento per effettuare pagamenti su Internet.

Se i dati della carta di credito sono stati utilizzati in maniera abusiva allo scopo di ordinare merce ricevuta dal contraente o da una persona assicurata, la copertura assicurativa è concessa solo a condizione che la merce diventi di proprietà della compagnia.

L'assicurato deve assumersi una franchigia del 10%, ma almeno CHF 50.– dell'indennità per evento.

2. Abuso da parte di terzi dei mezzi di autenticazione personale

La Compagnia si fa carico dei danni pecuniari subiti dall'assicurato nel quadro di un impiego fraudolento dei suoi dati d'accesso esistenti ai conti cliente di diversi fornitori di servizi da parte di un terzo (usurpazione d'identità) per acquisti di beni o prestazioni su Internet.

Se i dati di autenticazione personale sono stati utilizzati in maniera abusiva allo scopo di ordinare merce ricevuta dal contraente o da una persona assicurata, la copertura assicurativa è

concessa solo a condizione che la merce diventi di proprietà della compagnia.

L'assicurato deve assumersi una franchigia del 10%, ma almeno CHF 50.– dell'indennità per evento.

3. Spesa per il recupero dei dati

La Compagnia si fa carico delle spese per il recupero dei dati registrati danneggiati o smarriti su supporti di memoria digitali in possesso di una persona assicurata e destinati all'uso personale.

Sono assicurati i seguenti danni:

- a) i danni causati da un difetto tecnico del supporto di memoria digitale;
- b) i danni causati da qualsiasi altro deterioramento fisico intervenuto in maniera accidentale al supporto di memoria digitale;
- c) i danni causati da un errore di software;
- d) i danni causati da virus e software dannoso (malware);
- e) i danni causati da errori di manipolazione.

Non è possibile avanzare alcuna pretesa nei confronti della Compagnia qualora non riesca a recuperare i dati.

L'assicurato deve assumersi una franchigia del 10%, ma almeno CHF 50.– dell'indennità per evento.

4. Protezione giuridica cyber

4.1 Somma di assicurazione

Fortuna corrisponde prestazioni al verificarsi di un caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo pari al massimo a CHF 10 000.– per singolo caso.

4.2 Copertura protezione giuridica cyber

Nella protezione giuridica cyber, la tutela degli interessi legali è assicurata negli ambiti riportati di seguito:

a) Cyber-Crime

Denuncia penale e richiesta di risarcimento per le seguenti azioni perpetrate ai danni della persona assicurata tramite Internet:

- abuso di autenticazioni personali (ad es. codici di identificazione) con finalità fraudolente da parte di terzi;
- abuso di dati di carte di credito per l'acquisto di merci e servizi.

b) Cyber-Mobbing

Violazione della personalità della persona assicurata per offesa, diffamazione e calunnia, compiuta tramite media elettronici e riconoscibile da terzi:

- ingiunzione di astenersi dal compiere atti di violazione della personalità sotto comminatoria delle conseguenze giuridiche;
- denuncia penale per fatti rientranti nell'ambito del diritto penale nei confronti dell'attore e richiesta di risarcimento danni nei confronti di terzi responsabili.

c) Diritto contrattuale relativo all'uso di Internet

È assicurata la tutela degli interessi legali in controversie risultanti dal contratto di acquisto o di vendita stipulato in Internet.

d) Nomi di dominio internet

Controversie riguardanti nomi di dominio registrati in Svizzera dalla persona assicurata.

A5 Esclusioni e limitazioni di copertura

A5.1 Limitazioni di copertura generali

Nei casi seguenti non si accorda alcuna prestazione, ovvero le seguenti prestazioni sono escluse dall'assicurazione:

- a) in caso di azioni fraudolente e negligenze da parte del contraente o di una persona assicurata;
 - b) se gli eventi pregiudizievoli sono stati causati intenzionalmente dal contraente o da una persona assicurata;
 - c) qualora le pretese richieste siano già coperte da un altro contratto d'assicurazione o fornitore di servizi (sussidiarietà). In tal caso la copertura si limita alla parte d'indennità che eccede quella dell'altro assicuratore o fornitore di servizi. Un'eventuale franchigia di un altro assicuratore o fornitore di servizi è anch'essa coperta (assicurazione complementare);
 - d) se i casi si erano già verificati, erano noti o avrebbero potuto essere noti prima dell'entrata in vigore della polizza;
 - e) i danni che si verificano in seguito a eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e in conseguenza delle misure prese per rimediarvi, come pure i danni determinati da eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica, a meno che il contraente non sia in grado di dimostrare che il sinistro non è stato cagionato da questi eventi;
 - f) in caso di furto di dati sul cloud;
 - g) se l'evento pregiudizievole avviene in seguito all'accesso fraudolento di un terzo ai servizi bancari elettronici (internet banking) del contraente.
- Sono altresì esclusi:
- h) le lesioni fisiche, ovvero morte, ferite o altri danni alla salute delle persone assicurate o di terzi;
 - i) i danni all'hardware;
 - j) i danni ai servizi bancari elettronici (internet banking);
 - k) il pagamento di riscatti e di altre pretese che non costituiscono mezzi tecnici impegnati ai fini della ricostituzione di dati.

A5.2 A complemento delle esclusioni e delle limitazioni della copertura, precisate all'art. A5.1 e alle Disposizioni comuni di protezione giuridica, per l'assicurazione di protezione giuridica si applicano le ulteriori limitazioni riportate di seguito.

Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata nei seguenti ambiti:

- a) le questioni non riportate all'art. A4.2 dell'assicurazione cyber;
- b) i contenziosi contro Generali, Fortuna, i relativi collaboratori e i soggetti incaricati di tutelare gli interessi della persona assicurata;
- c) le controversie insorte nell'ambito dell'attività lavorativa o lucrativa autonoma, sia essa un'attività principale o secondaria;
- d) le controversie sorte in relazione a contratti riguardanti immobili o il relativo utilizzo, la proprietà di fondi o pegni immobiliari e a contratti d'appalto per nuove costruzioni o ristrutturazioni o altri contratti d'appalto concernenti un immobile, quando è richiesto un permesso delle autorità per singoli lavori o per l'intero intervento;
- e) le controversie sorte in relazione a negozi giuridici di natura finanziaria (segnatamente operazioni bancarie, di borsa, a termine, finanziarie, d'investimento e speculative), all'investimento e alla gestione di valori patrimoniali, alla partecipazione in società e a opere d'arte;
- f) le controversie che rientrano nel diritto delle esecuzioni e dei fallimenti (LEF) o relative al semplice incasso di crediti;
- g) le controversie sorte in connessione a negozi giuridici relativi a mezzi di trasporto motorizzati;
- h) le controversie derivanti da crimini o delitti, violazioni o tentativi di violazione commessi intenzionalmente e imputati alla persona assicurata;
- i) i contenziosi tra membri della stessa famiglia e persone assicurate con la medesima polizza;
- j) i casi giuridici concernenti la difesa contro le pretese di risarcimento danni di terzi;
- k) le controversie con valore litigioso superiore a CHF 50.000.-;
- l) i procedimenti di tribunali arbitrali e di istanze giudiziarie internazionali o sovranazionali.

B. Sinistro

B1 Notifica di sinistro

L'avente diritto è tenuto a:

- a) avvisare immediatamente la Compagnia o Fortuna per iscritto, telefonicamente o tramite Internet;
- b) fornire per iscritto qualsiasi informazione che consenta di giustificare le sue richieste e di svolgere qualsiasi indagini utile a tal fine;
- c) adottare al meglio tutte le misure necessarie per limitare il danno e; adeguarsi alle eventuali disposizioni adottate dalla Compagnia.

B2 Abuso dei dati di carte di credito

A complemento degli obblighi di cui all'articolo B1, il contraente o la persona assicurata ha l'obbligo di procedere al blocco della carta interessata non appena viene a conoscenza dell'abuso dei dati della suddetta carta di credito. Dovrà altresì denunciare il caso al gestore della carta, al fornitore di servizi interessato e alla polizia.

In caso di richiesta di prestazioni, l'assicurato è tenuto ad allegare tutti i documenti necessari al danno corrispondente, segnatamente la denuncia di sinistro accompagnata dai seguenti documenti:

- estratto del conto bancario ai danni del quale è avvenuto l'abuso dei dati della carta di credito;
- un rapporto di polizia o qualsiasi altro documento equivalente.

L'indennità può essere rifiutata se l'assicurato non adempie agli obblighi soprariportati.

B3 Abuso da parte di terzi dei mezzi di autenticazione personale

A complemento degli obblighi di cui all'articolo B1, il contraente o la persona assicurata ha l'obbligo di cambiare immediatamente i propri codici d'accesso ai conti cliente interessati e di avvisare il fornitore di servizi non appena viene a conoscenza dell'abuso dei relativi dati d'accesso.

In caso di richiesta di prestazioni, l'assicurato è tenuto ad allegare tutti i documenti necessari al danno corrispondente, segnatamente la denuncia di sinistro accompagnata dai seguenti documenti:

- fattura dell'acquisto non effettuato dall'assicurato;
- estratto del conto cliente interessato, con indicazione dell'indirizzo di consegna qualora tale informazione non sia compresa nella fattura.

L'indennità può essere rifiutata se l'assicurato non adempie agli obblighi soprariportati.

B4 Spesa per il recupero dei dati

A complemento degli obblighi di cui all'articolo B1, il contraente o la persona assicurata ha l'obbligo di allegare tutti i documenti necessari al danno corrispondente, e segnatamente la denuncia di sinistro corredata di preventivo allestito da un'impresa specializzata nel recupero di dati.

Il preventivo deve contenere il costo approssimativo della riparazione e una valutazione relativa al grado di recupero dei dati che si trovano sul possibile supporto di memoria digitale.

L'indennità può essere rifiutata per le ragioni seguenti:

- alla Compagnia non viene presentato alcun preventivo;
- è stato effettuato un tentativo di riparazione ma è stato constatato che i dati del supporto di memoria digitale non possono essere recuperati.

Assicurazioni di animali domestici

L'assicuratore per le prestazioni A1 – A7 e B1 – B2 è EPONA società cooperativa mutua d'assicurazione generale degli animali (di seguito Epona), avenue de Béthusy 54, 1000 Losanna 12. L'assicuratore per le prestazioni Assistenza PET (C) è Europ Assistance (Suisse) Assurances SA (di seguito denominata Europ Assistance), Avenue de Perdtamps 23, 1260 Nyon 1.

A. Costi di trattamento veterinari incidente – malattie per cani e gatti

A1 Definizioni

1. Animale assicurato:

qualsiasi animale designato come tale nella polizza assicurativa.

2. Contraente:

la persona che ha sottoscritto la polizza assicurativa,

si impegna a pagare i premi all'assicuratore Generali e trae beneficio dalle prestazioni di Epona.

3. Incidente:

qualsiasi evento dannoso, improvviso e involontario, certificato da un veterinario, provocato sul corpo dell'animale da una causa esterna straordinaria che ne mette in pericolo la salute o che ne provoca il decesso.

4. Malattia:

qualsiasi alterazione della salute certificata da un veterinario e che richiede un trattamento veterinario. La castrazione o la sterilizzazione preventiva, la gravidanza e il parto non sono considerati malattie.

5. Malattia cronica:

una malattia è considerata cronica quando è definita o caratterizzata come tale dalla medicina veterinaria.

6. Malattia ereditaria e/o malformazione congenita:

una malattia è considerata ereditaria e/o congenita quando è trasmessa da almeno un ascendente, pertanto preesistente al concepimento. La malattia può essere presente alla nascita o comparire più tardi nella vita dell'animale.

7. Veterinario:

veterinario laureato in possesso della relativa abilitazione.

Qualora il cliente rinunci alla riparazione o si constati che i dati non sono recuperabili, la Compagnia si fa carico delle spese di allestimento del preventivo, previa detrazione della franchigia.

B5 Protezione giuridica cyber

La procedura da adottare in caso di sinistro è definita all'art. 22 delle Disposizioni Comuni del presente documento.

8. Periodo di attesa:

periodo seguente all'entrata in vigore del contratto durante il quale le prestazioni non sono ancora assicurate.

A2 Prestazioni assicurate

L'assicurazione è disponibile in diverse varianti di prodotti conformemente alla tabella delle varianti qui di seguito riportata. La quota di risarcimento, la copertura massima annua e la franchigia sono indicate nella relativa polizza.

Prestazioni di base per tutte le varianti di prodotti:

1. qualsiasi animale definito come tale nella polizza;
2. spese veterinarie per radiografie e diagnostica per immagini (per es. risonanza magnetica, ecografia, etc.);
3. interventi chirurgici veterinari;
4. trattamenti farmacologici con farmaci somministrati o prescritti da un veterinario;
5. trattamenti omeopatici da parte di un veterinario;
6. spese di ospedalizzazione per soggiorno in clinica veterinaria prescritto da un veterinario per il trattamento di una determinata malattia;
7. spese di trasporto in caso di emergenza fino a un massimo di CHF 100.– per caso;
8. spese di eutanziazione nel caso di un atto medicalmente giustificato per evitare una terapia aggressiva o la sofferenza dell'animale;
9. trattamenti di fisioterapia, di idroterapia, di osteopatia, di chiropratica, di agopuntura, di fitoterapia e di biorisonanza prescritti o eseguiti da un veterinario fino a un importo massimo di CHF 60.– per ogni sessione e un massimo di 10 sessioni all'anno;
10. partecipazione ai costi di vaccinazione nella misura di un importo massimo di CHF 60.– per anno solare.

Per quanto stipulato nella polizza, sono previste le coperture riportate di seguito.

Malattie ereditarie (fino al limite di indennizzo massimo annuo indicato nella polizza).

11. malattie ereditarie e/o congenite;

12. Alimenti dietetici e integratori alimentari per uso non profilattico e prescritti dal veterinario fino al 20% dell'importo della fattura.

13. Spese per psicoterapia e trattamenti di disturbi comportamentali eseguiti da un veterinario fino a un importo massimo di CHF 200.– all'anno.

Indennità in caso di decesso/furto/scomparsa/costi di ricerca (fino al limite di indennizzo massimo annuo indicato nella polizza).

14. Indennizzo unico di CHF 400.– in caso di decesso dell'animale a causa di malattia e/o incidente previa presentazione di un rapporto veterinario che ne attesti il decesso. Per la prestazione, l'età limite dell'animale è fissata a 8 anni compiuti in caso di malattia e senza limiti di età in caso di incidente.

15. Indennizzo unico di CHF 400.– in caso di scomparsa (furto o smarrimento dell'animale) previa presentazione di un rapporto della polizia dichiarante la scomparsa dell'animale. Il periodo di attesa prima del pagamento della prestazione è di 60 giorni dall'annuncio della scomparsa. Tale prestazione è valida esclusivamente per una scomparsa in Svizzera. Se l'animale è stato ritrovato dopo 60 giorni, l'indennizzo pagato deve essere restituito a Epona.

16. Indennizzo di max. CHF 100.– per i costi di ricerca in caso di scomparsa (furto o smarrimento dell'animale – al massimo 1 caso per anno di assicurazione e per animale assicurato) previa presentazione di un rapporto della polizia dichiarante la scomparsa dell'animale e dei documenti giustificativi dei costi originari. Tale prestazione è valida esclusivamente per un scomparsa in Svizzera.

Assistenza PET

17. Sono assicurate le prestazioni elencate in Assistenza per cani e gatti (C).

A3 Esclusioni e limitazioni di copertura

Non sono assicurate le seguenti prestazioni:

1. spese veterinarie per l'esame di ammissione e i costi di compilazione dei rapporti veterinari in caso di sinistri, i costi di impianto del transponder (microchip) o del tatuaggio nonché i costi di spedizione e di fatturazione;

2. le spese veterinarie in caso di consultazione di un animale assicurato non malato e/o non avente subito un incidente che non produce alcun trattamento;

3. le malattie o gli incidenti nonché le loro conseguenze o effetti verificatisi o certificati prima della conclusione del contratto o la cui origine è inclusa nei periodi di attesa di cui al punto A6;

4. gli interventi chirurgici a fini cosmetici, la cura dentale profilattica, la pulizia dei denti e qualsiasi intervento correttivo per ridurre o eliminare i difetti (denti, orecchie, coda, occhi, naso...);

5. le conseguenze di malattie infettive nel caso in cui l'animale non sia stato vaccinato e/o i promemoria non siano stati fatti regolarmente (promemoria annuali non oltre i tre mesi dopo il loro periodo);

6. i farmaci alternativi diversi da quelli di cui ai punti A2.5 e A2.9;

7. le spese di convalescenza e di riabilitazione nonché i soggiorni clinici senza trattamento veterinario richiesto;

8. i casi relativi alla responsabilità civile di terzi, seguenti a fatti di guerra, di sommosse o di terrorismo, nonché quelli causati da maltrattamenti o dalla mancanza di cura nei confronti dell'animale assicurato.

A4 Validità territoriale

La copertura assicurativa si applica ai costi sostenuti in Svizzera e in tutto il mondo, a condizione che gli animali rimangano per un periodo temporaneo di un massimo di sei mesi fuori dalla residenza svizzera del contraente.

A5 Età per l'ammissione

Può entrare nell'assicurazione un animale a partire dall'età di 3 mesi e fino a 5 anni compiuti.

A6 Periodi di attesa

A partire dalla data di entrata in vigore del contratto, si applicano i seguenti periodi di attesa:

1. incidente:	nessuno
2. malattie acute:	1 mese
3. malattie croniche:	6 mesi
4. malattie ereditarie e/o malformazioni congenite:	12 mesi

A7 Fine del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni cessa al termine del contratto.

B. Sinistri

B1 Obblighi del contraente in caso di sinistro

Il contraente è tenuto a denunciare il sinistro a Epona entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. La mancata osservanza di questo requisito potrebbe comportare il mancato pagamento dell'indennità.

Il contraente deve inoltre:

- spontaneamente rimandare la segnalazione di sinistro a Epona debitamente compilata, per posta oppure on-line all'indirizzo: generali@epona.ch; <https://www.epona.ch/it/al-vostro-servizio/dichiarazione-di-disastro>
- presentare a Epona entro 30 giorni dalla loro emissione tutte le fatture dettagliate, con prova del pagamento, relative al sinistro. Questi documenti citeranno il numero di contratto (polizza assicurativa), il nome, il sesso, la data

di nascita dell'animale nonché la diagnosi. In alcuni casi e per facilitare la valutazione del sinistro, Epona si riserva il diritto di sottoporre il caso al proprio veterinario di fiducia;

- su richiesta di Epona, il contraente fornirà anche uno o più rapporti veterinari richiesti per elaborare il caso.

B2 Come saranno determinati i danni e l'indennizzo? Epona rimborsa i costi a seconda della variante di assicurazione e della franchigia scelte dal contraente e citate nella polizza. La variante determina la quota di indennizzo dei costi e l'importo limite delle prestazioni all'anno.

La franchigia annuale e il limite delle prestazioni all'anno valgono per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di scadenza della polizza. Ai fini del calcolo della franchigia verrà preso in considerazione come anno del sinistro, l'anno in cui è stato trattato l'animale.

C. Assistenza per cani e gatti

I. Disposizioni generali per tutte le prestazioni assicurative

C1 Persone e animali assicurati

L'assicurazione copre tutte le persone che hanno residenza in Svizzera citate nella polizza.

L'assicurazione copre l'animale citato nella polizza conformemente alle condizioni riportate di seguito.

L'organizzazione delle prestazioni di assistenza a cani e gatti sarà attuata da Europ Assistance a condizione che l'animale non manifesti alcun comportamento anormale o aggressivo e purché abbia le vaccinazioni richiesti e tutti i documenti necessari per il viaggio di un animale.

In generale, l'animale deve essere in regola con i requisiti delle autorità svizzere.

Il proprietario dell'animale deve agire in conformità a tutte le normative e le leggi in vigore nel paese dove si trova con l'animale.

C2 Validità territoriale

L'assicurazione è, salvo specifica menzione, valida in tutto il mondo. Sono esclusi dalla copertura assicurativa alcuni paesi o aree già sconsigliati dai servizi ufficiali svizzeri (Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE] o Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP] o Organizzazione mondiale della sanità [OMS]) al momento della prenotazione del viaggio. Se le autorità sopra citate sconsigliano un'area o un paese, anche se l'assicurato è presente nell'area o paese, la copertura è valida per 7 giorni dopo la presa di posizione da parte delle autorità competenti, a condizione che l'assicurato non partecipi attivamente ai fatti.

C3 Esclusioni generali

Sono esclusi dalla copertura assicurativa le prestazioni e gli eventi riportati di seguito:

- Trasporto delle ceneri di un animale cremato all'estero.
- La mancanza di cura o maltrattamento, da parte del contraente o di qualsiasi altra persona che vive sotto il suo tetto o alla quale ha affidato l'animale.
- Qualsiasi intervento che non venga eseguito da un veterinario regolarmente iscritto all'Ordine dei Veterinari e in possesso della relativa autorizzazione sanitaria.
- Qualsiasi malattia contagiosa (epizootia) comportante l'abbattimento dell'animale.
- Le misure e le spese non richieste o approvate da Europ Assistance, nonché le misure e le spese la cui assunzione non sia espressamente prevista dalle CGA (condizioni generali dell'assicurazione).
- Gli eventi relativi ai danni naturali che si verificano a causa di fenomeni naturali come inondazioni, tempeste (vento oltre 75 km/h), terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, smottamenti, cadute di massi e valanghe nonché radiazioni e fusioni radioattive.
- Suicidio e le conseguenze di un tentativo di suicidio.
- Gli eventi relativi a pandemie, epidemie o quarantene.
- Gli eventi legati alla partecipazione a concorsi o allenamenti relativi allo sport professionistico.
- Gli eventi legati alla partecipazione attiva a scioperi o disordini interni.
- Gli eventi relativi allo stato di ebbrezza, all'uso di droghe, di alcol, di farmaci, di stupefacenti e di prodotti simili.
- Gli eventi relativi alla perpetrazione intenzionale di un crimine o di un delitto o del loro tentativo.
- Gli eventi attribuibili a grave negligenza od omissione da parte di una persona assicurata.
- I viaggi relativi a un trattamento medico residenziale.
- Gli eventi relativi a un rapimento.
- I costi non giustificati da documenti originali.
- Gli eventi (malattie o conseguenze di incidenti) che si sono già verificati al momento della conclusione del contratto o quelli la cui insorgenza era manifesta per l'assicurato al momento della conclusione del contratto.
- I danni alla salute causati da competizioni in cui l'animale è in confronto diretto con uno o più altri animali o durante l'allenamento connesso a essi (per esempio corse di levrieri).
- Le conseguenze causate da maltrattamento o dalla mancanza di cura.
- Tutte le conseguenze di guerra, di rivoluzione e di insurrezioni.

C4 Prestazioni assicurate

Le seguenti prestazioni sono assicurate.

- Atti di ricerca di un animale smarrito
- Trasporto/rimpatrio dell'animale al centro di cura più vicino.
- Alloggiamento del proprietario in caso di ospedalizzazione dell'animale.
- Trasporto del proprietario per recuperare l'animale ospedalizzato.
- Assunzione dei costi di recupero, di cremazione e di urna in caso di decesso dell'animale (esclusivamente in Svizzera).
- Assunzione e anticipo dei costi medici di emergenza all'estero.

- Organizzazione della custodia dell'animale da un parente e trasporto dell'animale.
- Fornitura di generi alimentari per l'animale.
- Assistenza di viaggio.
- Organizzazione della custodia dell'animale.
- Prestazioni di servizi ai sensi del punto II.5.

L'importo delle prestazioni assicurative è riportato nella tabella a pagina 48.

C5 Obblighi in caso di sinistro

Il contraente è tenuto a adempiere pienamente ai suoi obblighi legali e contrattuali di comunicazione, di informazione e di condotta da adottare (in particolare la segnalazione immediata dell'evento assicurato a Europ Assistance). La persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto quanto in suo potere per limitare i danni e per contribuire a chiarire le cause del sinistro. Se il caso riguarda una malattia o un infortunio, l'assicurato deve provvedere a liberare i medici dall'obbligo del segreto professionale nei confronti di Europ Assistance.

Se può anche far valere nei confronti di terzi dei diritti a delle prestazioni fornite da Europ Assistance, la persona assicurata deve salvaguardare tali diritti e cederli a Europ Assistance entro il limite delle prestazioni assunte per prevenire o attenuare le conseguenze del sinistro e chiarirne le circostanze.

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notificare, di informare o di fornire i documenti richiesti, Europ Assistance si riserva il diritto di ridurre o di rifiutare le sue prestazioni.

L'assicurato deve fornire immediatamente a Europ Assistance le informazioni e i documenti indicati di seguito.

- Tutte le informazioni richieste.
- i documenti necessari e le coordinate bancarie (codice IBAN del conto bancario o postale), se noi non abbiamo alcuna indicazione relativa. I costi di bonifico sono a carico dell'assicurato.
- In caso di malattia o di incidente dell'animale o del proprietario dell'animale, è necessario consultare un veterinario o un medico il più presto possibile e seguire le sue istruzioni. Su richiesta di Europ Assistance, il contraente mette a disposizione i rapporti veterinari o medici necessari per l'elaborazione del caso. Anche il veterinario, proprio come il medico curante deve svincolarsi dal suo segreto professionale nei confronti di Europ Assistance.
- Europ Assistance ha il diritto di richiedere che l'animale venga esaminato da uno dei suoi medici (veterinari) di fiducia o da un altro veterinario iscritto all'ordine di sua scelta.

a) Dati di recapito

Gli assicurati possono contattare Europ Assistance 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Telefono: +41 (0)22 593 73 50

Fax: +41 (0)22 939 22 45

E-mail: help@europ-assistance.ch

Indirizzo: Europ Assistance (Suisse) Assurances SA
Avenue Perdtemps 23, CP 3200
CH-1260 NYON 1

b) Violazioni degli obblighi contrattuali

Se l'assicurato non agisce in conformità alle regole da osservare, le prestazioni possono essere negate o ridotte.

Nessuna prestazione sarà esigibile se l'assicurato riporta deliberatamente fatti inesatti, tace alcuni fatti o non adempie agli obblighi contrattuali qualora ne derivi un danno per Europ Assistance.

C6 Definizioni

Contraente: persona indicata nella polizza che ha residenza in Svizzera avente sottoscritto la copertura supplementare Assistenza PET nel quadro dell'assicurazione PrismaFlex coprente gli animali indicati nel contratto, in appresso denominato, il proprietario dell'animale.

Assicurato: animali e persone, proprietari di animali citati nella polizza. Sono ugualmente assicurate le persone a cui il proprietario affida l'animale assicurato.

Residenza: è il luogo di residenza principale e abituale della persona assicurata e dell'animale.

Paese di residenza: è il paese in cui l'assicurato è ufficialmente domiciliato (normalmente la Svizzera).

Svizzera: è tutto il territorio svizzero.

Estero: è un paese diverso dal paese di residenza della persona e dell'animale assicurati.

Parenti: sono il coniuge, il compagno, i figli, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, i suoceri, i nonni e i nipoti della persona assicurata.

Incidente: è considerato incidente qualsiasi atto dannoso, improvviso e involontario, provocato al corpo dell'animale o del proprietario da una causa straordinaria ed esterna che mette a repentaglio la salute fisica, mentale o psicologica o che conduce alla morte e che richiede esami o trattamenti medici.

Malattia dell'animale: è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica che non sia provocato da un incidente e sia constatato da un veterinario.

Grave malattia del proprietario (o dell'animale): una malattia è considerata grave se richiede un'ospedalizzazione di almeno una notte e delle cure continue, o un'incapacità lavorativa per almeno 5 giorni documentata da un medico o un'incapacità assoluta di viaggiare ugualmente corredata da certificato medico. Queste condizioni sono soggette a convalida da parte del medico o del veterinario di Europ Assistance.

Veterinario: Europ Assistance riconosce solo i veterinari e i terapisti che possiedono una laurea federale o titolo di studio simile (BTS, HVS, VTS, ecc).

Ospedalizzazione dell'animale: soggiorno nella clinica veterinaria o nello studio veterinario.

Scomparsa dell'animale: Europ Assistance considera come smarrito un gatto scomparso da più di 24 ore. Un cane è considerato come smarrito al momento della sua scomparsa.

C7 Esclusione di responsabilità in caso di forza maggiore

Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione di prestazione derivante da cause di forza maggiore quali i paesi in uno stato di guerra o di guerra civile, di instabilità politica nota o sottoposti a disordini civili, rivolte, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, scioperi, esplosioni, calamità naturali, eruzioni vulcaniche, fusione nucleare, epidemia, pandemia o altri casi di forza maggiore.

Sono inoltre escluse l'organizzazione e l'assunzione dei costi di ricerca in montagna, in mare o in un deserto.

Europ Assistance non potrà in alcun caso sostituire gli organismi di soccorso locali.

Europ Assistance non sarà ritenuta responsabile in caso di malfunzionamento dei siti Internet e dei supporti citati nelle presenti condizioni né per le prestazioni fornite al punto II.5.

Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile in caso di violazione delle leggi e dei regolamenti in vigore in Svizzera o all'estero.

C8 Disposizioni specifiche

1. Titoli di trasporto

Quando il trasporto è organizzato e assunto da Europ Assistance in applicazione delle presenti CGA, l'avente diritto si impegna a cedere a Europ Assistance il diritto di disporre del suo titolo di trasporto non utilizzato. Si impegna, inoltre, se del caso, a cedere a Europ Assistance gli importi rimborsati dall'organismo emittente di tale titolo di trasporto.

2. Pretese nei confronti di terzi

L'assicurato si impegna a cedere a Europ Assistance qualsiasi diritto egli possa far valere nei confronti di terzi fino alle prestazioni erogate.

3. Cessione e dotazione in pegno

Le pretese di pagamento delle prestazioni assicurate non possono essere cedute o date in pegno prima della loro determinazione finale senza il previo consenso scritto di Europ Assistance.

4. Compenso

Europ Assistance ha il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente versate e di discuterne in questo caso la compensazione.

C9 Protezione dei diritti degli animali

La custodia, la sistemazione e il trattamento degli animali devono essere conformi ai valori umani, alle leggi e alle pratiche di medicina veterinaria vigenti in Svizzera.

C10 Clausola di complementarietà

Se una persona assicurata ha dei diritti derivanti da un altro

contratto di assicurazione (assicurazione obbligatoria o facoltativa) e può rivendicare delle pretese relative alla responsabilità di una terza persona, la copertura assicurativa del presente contratto è sussidiaria e si limita alla quota delle prestazioni di Europ Assistance che supera quelle dell'altro contratto di assicurazione o di terzi responsabili. I costi saranno rimborsati una sola volta. Se Europ Assistance ha comunque fornito prestazioni per lo stesso danno, queste verranno considerate come un anticipo e l'assicurato cede i diritti che può far valere nei confronti di terzi (assicurazione obbligatoria, facoltativa o responsabilità civile) entro questi limiti a Europ Assistance.

II. Disposizioni particolari per le prestazioni assicurative

1. Smarrimento dell'animale

1.1. Prestazioni assicurate

In caso di smarrimento dell'animale, a più di 50 km dal luogo di dimora dell'animale in Svizzera o all'estero, Europ Assistance si sforza di orientare i chiamanti verso i servizi adeguati e si impegna a tal fine a intraprendere tutto ciò che può per supportare il proprietario nella sua iniziativa di ricerca di un animale smarrito.

Le seguenti azioni possono essere intraprese, in accordo con il proprietario:

- pubblicazione di un avviso di ricerca presso l'ufficio cantonale di annunci di animali ritrovati nonché sul portale internet della Centrale svizzera per gli animali smarriti STMZ www.stmz.ch;
- ricerca ed emissione di un avviso su: www.tierdatenbank.ch, la banca dati svizzera per animali smarriti/ritrovati/senza fissa dimora;
- ricerca/avviso presso veterinari, SPA (società protettrice degli animali), rifugi, polizia o comune del luogo di smarrimento o il più vicino al luogo di dimora dell'animale (entro 10 km);
- iniziative sul sito «pet alert»;
- pubblicazione di un annuncio sulla stampa locale o di un annuncio alla radio locale (testo fornito dal proprietario dell'animale);
- Europ Assistance riceve e trasmette al proprietario dell'animale tutti i messaggi relativi allo smarrimento.

Per qualsiasi iniziativa, la prestazione è limitata a CHF 200.– per evento.

La ricerca di un animale smarrito è limitata a un massimo di 3 mesi dalla data di scomparsa dell'animale.

1.2. Obblighi in caso di sinistro

Il proprietario dell'animale deve:

- contattare immediatamente per telefono, fax o e-mail Europ Assistance e comunicare la scomparsa dell'animale entro 5 giorni;
- ottenere il preventivo consenso di Europ Assistance prima di prendere qualsiasi iniziativa o incorrere in qualsiasi spesa e rispettare le soluzioni consigliate;
- fornire a Europ Assistance tutte le ricevute originali delle spese per le quali è chiesto il rimborso.

2. Malattia, incidente o decesso dell'animale

2.1. Prestazioni assicurate

Europ Assistance garantisce la copertura assicurativa in caso di incidente, di malattia o di decesso dell'animale, a più di 50 km dal luogo di dimora permanente dell'animale in Svizzera o all'estero. La durata di un viaggio coperto dall'assicurazione è limitata a max. 30 giorni consecutivi.

1. Ricerca del veterinario più vicino

Europ Assistance ricerca e comunica al proprietario dell'animale i dati di recapito della clinica veterinaria più vicina.

2. Trasporto dell'animale

I veterinari della rete Europ Assistance si mettono in contatto con il veterinario locale al fine di decidere la migliore linea d'azione da assumere nell'interesse dell'animale. Se lo stato di salute dell'animale lo richiede e lo permette, Europ Assistance organizza il trasporto dell'animale al centro sanitario più vicino. La prestazione è limitata a CHF 2000.– per evento.

3. Presenza in caso di ospedalizzazione

Quando l'animale è ospedalizzato sul posto, a seguito di una malattia o di un incidente durante un viaggio, e i veterinari della rete di Europ Assistance non consigliano un trasporto, Europ Assistance organizza e si fa carico dei costi di albergo per il proprietario dell'animale (camera e prima colazione) per due notti al massimo, fino a CHF 250.– per notte.

I costi di ristorazione (cibo e bevande) nonché le spese telefoniche non sono coperte. Questa prestazione non può essere combinata con la prestazione «Trasporto del proprietario per recuperare l'animale ospedalizzato».

4. Trasporto del proprietario per recuperare l'animale ospedalizzato

Europ Assistance organizza e si fa carico del trasporto andata/ritorno di una persona per recuperare l'animale rimasto ospedalizzato sul posto. Il trasporto avviene tramite treno in prima classe, biglietto aereo in classe economica, taxi o veicolo noleggiato. La scelta del trasporto rimane una decisione di Europ Assistance ed è limitata a CHF 500.– per evento. Questa prestazione non può essere combinata con la prestazione «Presenza in caso di ospedalizzazione».

5. Spese mediche

Quando l'animale assicurato malato o infortunato viene ospedalizzato durante un viaggio, Europ Assistance può anticipare le spese di ospedalizzazione d'emergenza all'estero per un importo massimo di CHF 3000.– per evento.

6. Decesso dell'animale

a) Prestazioni in Svizzera

In caso di decesso dell'animale assicurato, Europ Assistance si fa carico dei costi di recupero, di cremazione e di urna per un importo massimo di CHF 500.–.

b) Prestazioni all'estero

In caso di decesso dell'animale assicurato, Europ Assistance si fa carico dei costi di cremazione per un importo massimo di CHF 200.–.

2.2. Esclusioni

Europ Assistance non può mai essere un sostituto per gli organismi governativi locali per i soccorsi d'emergenza, come la polizia o vigili del fuoco.

Le esclusioni specifiche legate alla copertura di assistenza medica sono le seguenti:

- tutti gli eventi elencati ai punti C1, C3;
- l'organizzazione e l'assunzione del trasporto per disturbi minori che possono essere trattati sul posto e che non impediscono all'assicurato di continuare il suo viaggio o il suo soggiorno con il suo animale;
- i costi relativi ai mezzi ausiliari medici;
- i costi di trattamento;
- i costi di riabilitazione, di fisioterapia, di chiropratica;
- i costi dell'acquisto di vaccini e i costi di vaccinazione;
- i costi della verifica dello stato di salute;
- i costi relativi ai servizi medici o paramedici nonché i costi di acquisto di prodotti la cui natura terapeutica non è riconosciuta in Svizzera;
- i controlli medici e i costi relativi a essi;
- i costi relativi alla franchigia dell'assicurazione malattia o di qualsiasi altra istituzione;
- le spese di ristorazione e telefoniche.

2.3. Obblighi in caso di sinistro

Il contraente deve:

- contattare immediatamente per telefono, fax o e-mail Europ Assistance;
- ottenere il previo consenso di Europ Assistance prima di prendere qualsiasi iniziativa o incorrere in qualsiasi spesa e rispettare le soluzioni consigliate;
- fornire a Europ Assistance tutte le ricevute originali delle spese per le quali è chiesto il rimborso;
- potrà essere ugualmente richiesto un certificato veterinario, giustificante del sinistro e/o della malattia riguardante l'animale.

In caso di annuncio tardivo, Europ Assistance non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni che non possano essere fornite a tempo debito.

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notificare, di informare o di fornire i documenti richiesti, Europ Assistance si riserva il diritto di ridurre o di rifiutare le sue prestazioni.

3. Malattia grave, incidente o decesso del proprietario dell'animale

3.1. Prestazioni assicurate

Europ Assistance garantisce una copertura assicurativa dopo l'incidente, la malattia grave o il decesso del proprietario dell'animale.

1. Organizzazione della custodia dell'animale

Europ Assistance organizza e si fa carico della custodia dell'animale durante l'ospedalizzazione del proprietario dell'animale.

Dopo il coordinamento e la discussione con il proprietario, la scelta di custodia potrà essere lasciata al proprietario tra le soluzioni qui di seguito riportate:

- Europ Assistance può organizzare il trasporto dell'animale tramite un parente. Quest'ultimo sarà indennizzato al chilometro, cioè 0,60 centesimi/km.
- Se non è disponibile alcun parente per custodire l'animale, Europ Assistance può organizzare la sistemazione dell'animale presso una pensione o una SPA.
- Europ Assistance può anche organizzare e farsi carico dei costi di un dog sitter.

Per tutte le prestazioni insieme, l'importo massimo è limitato a CHF 800.– per evento.

Se il proprietario è rimpatriato (a causa di malattia o incidente) o deceduto a più di 50 km dal suo luogo di residenza, Europ Assistance mette a disposizione di un parente un biglietto andata/ritorno in prima classe in treno o in aereo in classe economica per andare a prendere l'animale rimasto sul posto.

Se nessuna persona nell'ambiente immediato dell'assicurato può prendere possesso dell'animale, Europ Assistance organizza le soluzioni adeguate alle circostanze per rimpatriare l'animale (taxi, aereo, treno ...).

La prestazione è limitata a CHF 2000.– per evento.

2. Organizzazione della consegna della spesa

Europ Assistance organizza e si fa carico della consegna della spesa alla dimora permanente dell'animale in caso di immobilizzazione del proprietario nella sua residenza permanente in Svizzera, in base a una lista fornita dal proprietario dell'animale, per un periodo massimo di 15 giorni.

In questo caso, Europ Assistance organizza la consegna di generi alimentari o necessari per il benessere dell'animale. Questa consegna può essere effettuata da un taxi, un corriere o vicino di casa del proprietario dell'animale. La prestazione è limitata a CHF 300.– per evento (prezzo della spesa e della consegna incluso).

3.2. Obblighi in caso di sinistro

Il contraente deve:

- contattare immediatamente per telefono, fax o e-mail Europ Assistance;
- ottenere il previo consenso di Europ Assistance prima di prendere qualsiasi iniziativa o incorrere in qualsiasi spesa e rispettare le soluzioni consigliate.

I seguenti documenti devono essere inviati a Europ Assistance:

- un certificato medico o un certificato di decesso.

In caso di annuncio tardivo, Europ Assistance non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni che non possano essere fornite a tempo debito.

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notificare, di informare o di fornire i documenti richiesti, Europ Assistance si riserva il diritto di ridurre o di rifiutare le sue prestazioni.

4. Assistenza viaggi

4.1 Prestazioni assicurate

In caso di viaggio di emergenza del proprietario, senza il suo animale, Europ Assistance garantisce le seguenti prestazioni dopo il coordinamento e la discussione con il proprietario. La scelta relativa alla custodia potrà essere lasciata al proprietario tra le soluzioni qui di seguito indicate:

- Europ Assistance può organizzare il trasporto dell'animale tramite un parente. Quest'ultimo sarà indennizzato al chilometro, cioè 0,60 centesimi/km.
- Se non è disponibile alcun parente per custodire l'animale, Europ Assistance può organizzare la sistemazione dell'animale presso una pensione o una SPA.
- Europ Assistance può anche organizzare e farsi carico dei costi di un dog sitter.

È considerato un viaggio di emergenza:

- un viaggio di lavoro ordinato dal datore di lavoro con meno di 48 ore di anticipo e la cui necessità sarà provata dal contraente;
- un viaggio per andare al capezzale di un parente gravemente malato;
- un viaggio per partecipare al funerale di un parente defunto.

Per tutte le prestazioni, l'importo massimo è limitato a CHF 1000.– per evento.

4.2. Obblighi in caso di sinistro

Il contraente deve:

- contattare immediatamente per telefono, fax o e-mail Europ Assistance;
- ottenere il previo consenso di Europ Assistance prima di prendere qualsiasi iniziativa o incorrere in qualsiasi spesa e rispettare le soluzioni consigliate. seguenti documenti devono essere inviati a Europ Assistance:
- un certificato medico o un certificato di decesso;
- i documenti di viaggio (conferma d'ordine, fatture, ricevute, ecc);
- la prova di un viaggio di lavoro necessario.

In caso di annuncio tardivo, Europ Assistance non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni che non possano essere fornite a tempo debito.

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notificare, di informare o di fornire i documenti richiesti, Europ Assistance si riserva il diritto di ridurre o di rifiutare le sue prestazioni.

5. Prestazioni di servizio

1. Accesso 24/7 alla hotline di Europ Assistance

Il contraente ha accesso al numero verde di Europ Assistance 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per tutte le informazioni pratiche riguardanti lui o il suo animale.

2. Info Line Travel Care

Per viaggi con o senza animali, Europ Assistance fornisce alla persona assicurata, su richiesta, le seguenti informazioni:

- vaccini e documenti di viaggio necessari;
- formalità alle frontiere
- valute correnti e tassi di cambio applicabili;
- situazione politica corrente;
- malattie contagiose, epidemie o epizootie.

3. Info line Animal

Europ Assistance fornisce alla persona assicurata, su richiesta, le informazioni riportate di seguito:

- Indirizzi utili
- Elenco di pensioni, rifugi, SPA, federazioni
- Elenco di veterinari

- Società impegnate nella formazione canina e nell'addestramento
- Il pedigree
- Alimentazione dell'animale
- Suggerimenti per l'igiene dell'animale (toelettatura, parassiti...)
- Formalità di acquisto di un animale (allevatori, canili, prezzo...)
- Elenco di Dog Sitter.

I costi di attuazione di tali prestazioni e dei consigli sono a carico del contraente o della persona assicurata. La prestazione di Europ Assistance è limitata esclusivamente ai consigli e alle informazioni.

Tabella delle varianti di assicurazione dei costi dei trattamenti veterinari incidente – malattia per cani e gatti

1. Assicurazioni di base

1. Assicurazioni di base	Variante 1		Variante 2	
Prestazioni	Spese veterinarie in caso di incidente e/o malattia, chirurgia, trattamenti farmaceutici, ospedalizzazione, trasporto in caso di emergenza, radiografie e diagnostica per immagini, rimedi omeopatici e, rimedi omeopatici e per l'eutanasizzazione.			
Descrizione	Copertura ottimale e completa. Premi adattati grazie alla scelta della franchigia.			
Assunzione	90%		90%	
Limite annuale	2000.–	2000.–	5000.–	5000.–
Prestazioni supplementari incluse	Vaccinazione: 60.–/anno (senza franchigia); fisioterapia, osteopatia, etc.: 60.–/sessione e massimo 10 sessione all'anno (con franchigia).			
Franchigia annuale a scelta	200.–	500.–	200.–	500.–

2. Coperture supplementari

Malattie ereditarie (fino all'importo massimo annuo indicato nella polizza)	Malattie ereditarie e/o malformazioni congenite, alimenti dietetici e integratori alimentari prescritti da un veterinario (20 % dei costi), spese per psicoterapia condotta da un veterinario (massimo 200.–/anno) soggetti a franchigia
Indennità decesso/furto/costi di ricerca (incluso nel limite delle prestazioni per anno di assicurazione figuranti sulla polizza)	Indennizzo unico di 400.– in caso di decesso dell'animale e/o di un incidente: età limite dell'animale fissata a 8 anni compiuti in caso di malattia e senza limite di età in caso di incidente. Indennità pari al massimo a CHF 100.– per i costi di ricerca in caso di scomparsa (furto o smarrimento). Prestazioni al netto della franchigia.
Assistenza PET	Prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in caso di smarrimento dell'animale, malattia, incidente o decesso dell'animale e/o del suo proprietario, assistenza di viaggio e prestazioni di servizio (info line animal). Dettagli delle prestazioni secondo le CGA di Europ Assistance.

Tabella delle varianti di assicurazione di assistenza per cani e gatti

Eventi coperti	Prestazioni offerte	Limite massimo per evento
Smarrimento dell'animale (Smarrimento, scomparsa o fuga a più di 50 km dal luogo di residenza)	Démarches de recherche d'un animal perdu – Recherche auprès du centre d'information des animaux pucés – Recherche/alerte auprès des vétérinaires, SPA, refuge – Démarches sur le site pet alert – Parution d'une annonce dans la presse locale	Servizio incluso Max. CHF 200.–
Malattia, incidente o decesso dell'animale (a più di 50 km dal luogo di residenza in Svizzera e all'estero)	Ricerca del veterinario più vicino	Servizio incluso
	Trasporto/rimpatrio verso il centro di cura più vicino	Max. CHF 2000.–
	Sistemazione del proprietario in caso di ospedalizzazione dell'animale	Max. 2 notti et CHF 500.–
	Trasporto del proprietario per recuperare l'animale ospedalizzato	Max. CHF 500.–
	In Svizzera: assunzione dei costi di recupero, di cremazione e di urna in caso di decesso dell'animale	Max. CHF 500.–
	All'estero: assunzione dei costi di recupero, di cremazione e di urna in caso di decesso dell'animale	Max. CHF 200.–
	Assunzione e anticipo delle spese mediche d'emergenza all'estero	Max. CHF 3000.–
Malattia, incidente o decesso del proprietario dell'animale (in caso di ospedalizzazione, di immobilizzazione alla residenza o decesso del proprietario dell'animale)	– Organizzazione della custodia dell'animale presso un parente e trasporto dell'animale – Sistemazione dell'animale in una pensione o una SPA – Dog sitter	Max. CHF 800.–
	Consegna di generi alimentari per l'animale (in caso di immobilizzazione)	Max. CHF 300.–
	Trasporto dell'animale	Max. CHF 2000.–
Assistenza di viaggio (in caso di viaggio d'emergenza del proprietario senza il suo animale)	– Organizzazione della custodia dell'animale presso un parente e trasporto dell'animale – Sistemazione dell'animale in una pensione	Max. CHF 1000.–
Prestazioni di servizio	Info-Line Animal (indirizzi utili: pensioni, rifugi, SPA, veterinari, educazione canina, addestramento, dog sitter ...)	Servizio incluso
	Info-Line Travel: formalità in caso di viaggi con l'animale	